



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 259/12
di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:
"Norme per favorire la parità di genere"
relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/12/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/12/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 259/XII pag. 4
"Norme per favorire la parità di genere"

Normativa citata

Legge 24 novembre 2023, n. 168 pag. 18
"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Legge 27 giugno 2013, n. 77 pag. 37
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011"

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 pag. 87
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)"

Decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198 (artt. 26 e 46) pag. 100
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246"

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 pag. 106
"Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile"

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 pag. 111
"Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere"

Legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 pag. 114
"Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà"

Documentazione citata

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - pag. 121
ISTAT
"GLI STEREOTIPI SUI RUOLI DI GENERE E L'IMMAGINE SOCIALE DELLA VIOLENZA SESSUALE"

Normativa comparata

Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (agg. 2021) - Emilia Romagna pag. 140
"LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE"

Legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 - Lazio pag. 156
"Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche,

tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolare l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi"

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (agg. 2022) - Umbria

pag. 163

"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"

Proposta di legge recante: “Norme per favorire la parità di genere”

di iniziativa del consigliere

Davide Tavernise

Relazione illustrativa

Nel nostro Paese, una recente indagine ISTAT (<https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>) ha evidenziato la presenza nella nostra cultura di stereotipi di genere legati ai ruoli svolti dalle donne e dagli uomini nella nostra società e ha fatto emergere soprattutto il radicamento degli stessi. Tali dati offrono degli spunti per leggere il fenomeno della violenza di genere, quale effetto di un radicamento culturale basato sulle discriminazioni di genere e che tende a giustificare e considerare “normali” i comportamenti violenti.

Gli episodi di violenza contro le donne vanno, dunque, inquadrati in un'ottica complessiva e con una visione di genere, dal momento tale tipo di violenza trova origine e conferma in questioni culturali, deriva dagli insegnamenti familiari, da quello che ci viene detto a scuola, dalla pubblicità, dalle espressioni utilizzate nel sentire comune, dal linguaggio e dalla narrazione che viene fornita degli eventi e dei fenomeni umani e sociali.

La violenza di genere ha una matrice culturale e si fonda sulla disparità e sulla discriminazione. Dalla notte dei tempi si attribuisce un ruolo minoritario alla donna che, a sua volta, introietta, anche inconsapevolmente, una serie di comportamenti per aderire o avvicinarsi a quel modello. E nell'educazione delle bambine e dei bambini il più delle volte si trasmette di generazione in generazione questo modello.

Le ricerche sul tema mostrano lo stretto legame con l'interiorizzazione sociale delle forme di dominio simboliche prodotte dalla cultura dominante attraverso l'uso degli stereotipi di genere e sessisti. Tutte le diverse agenzie, formali e informali (famiglia, scuola, politica, religione, mezzi di comunicazione, ecc.) influenzano la costruzione dell'identità maschile e femminile.

Non possiamo dimenticare che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono fenomeni multiformi e complessi, radicati nella cultura di genere ed è per questo che si rende necessario superare i modelli stereotipati legati ai ruoli delle donne e degli uomini così come l'immagine sociale della violenza. Gli stereotipi svolgono, infatti, una funzione cognitiva e orientativa e sono l'anticamera del pregiudizio. Anche per questa ragione una società sessista con fatica riesce a porre come centrali le politiche paritarie per gli uomini e per le donne nei diversi settori di vita (istruzione, lavoro, politica, ecc.), tali da permettere l'emancipazione della parte più svantaggiata.

L'ONU ha definito la violenza sulle donne “un flagello mondiale” a causa della sua diffusione in tutti i Paesi, compresa l'Italia.

Le statistiche registrano che in Italia una donna viene uccisa ogni tre giorni da un uomo mentre continuano, incessanti e inaccettabili, le violenze sessuali, i maltrattamenti e le molestie, lo stalking, la violenza psicologica e quella economica, il revenge porn e la violenza digitale. La cronaca, purtroppo, quotidianamente racconta episodi molto gravi di violenza nei confronti delle donne, originati, spesso, da fattori culturali.

Il legislatore statale è nuovamente intervenuto di recente, infatti il 24 novembre 2023, è stata approvata la l. 168/2023 concernente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in vigore dal 9 dicembre. Questo evidenzia, ove fosse ancora necessario, che il contrasto alla violenza domestica ed in particolare sulla donna deve restare una priorità.

Nell'ottica di un raccordo con la normativa sovranazionale (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 77/13) e la giurisprudenza CEDU, sono state introdotte modifiche al

Codice penale, al Codice di rito ed alla normativa in materia di misure di prevenzione e di ammonimento e di informazione alle vittime.

Tale ultimo intervento normativo pone una specifica attenzione all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e soprattutto cautelare, in linea con le esigenze pubbliche di sicurezza. Vengono inoltre previste norme che, seppur prive di rilievo processuale, introducono una tempistica serrata nella valutazione del rilievo cautelare di vicende spesso nebuloze, tempistica la cui violazione, seppur priva di alcun rilievo processuale, potrà determinare altre forme di responsabilità.

Il legislatore regionale ha mostrato sensibilità sull'argomento, approvando la l.r. 20/2007 in materia di promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà, la l.r. 38/2016 con cui è stato istituito l'osservatorio regionale sulla violenza di genere e la l.r. 7/2022 in materia di superamento della discriminazione di genere sul lavoro e incentivi per l'occupazione femminile.

Sia a livello statale che a livello regionale esistono, quindi, leggi contro la violenza sulle donne, tuttavia, a parere di esperte che si occupano da tempo della problematica, la soluzione al problema non risiede tanto nell'aggiornamento in chiave repressiva delle norme, ma passa soprattutto attraverso la realizzazione di una rivoluzione culturale e sociale che riconosca che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, che riconosca la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Per combattere questa forma di violenza, quindi, oltre alle leggi repressive, servono adeguate forme di prevenzione e di educazione che riportino in equilibrio le condizioni tra i due generi. Il raggiungimento dell'uguaglianza di genere è, dunque, un elemento chiave per prevenire la violenza

Serve una rivoluzione culturale e per attuarla è necessario investire in una formazione sistemica e in un ruolo diverso della donna nella società. Occorre ripartire dall'aspetto culturale per affrontare alla radice un'emergenza sociale e rimuovere gli ostacoli che impediscono la valorizzazione della differenza di genere e soprattutto il rispetto della dignità.

L'odierna proposta di legge si muove in tale direzione, prevedendo l'adozione di un linguaggio rispettoso (art. 4), misure di promozione all'educazione e alla cultura della parità di genere con il supporto degli altri attori sociali interessati al fenomeno, quali scuole, università, associazioni sportive, al fine di favorire la consapevolezza della parità effettiva in ogni ambito del vivere civile e sociale (art. 5, 6, 7), passando anche attraverso iniziative concrete che contrastino l'immagine stereotipata della donna e tutti quegli atteggiamenti, quali le differenziazioni retributive basate sul genere, che impediscono la piena parità (art. 8 e 9).

La proposta prevede poi, nell'ottica della promozione di buone pratiche, l'istituzione del registro regionale delle imprese virtuose, quale strumento per rendere note e pubblicizzare, anche attraverso il sito istituzionale, le imprese che si distinguono per l'attenzione rivolta alla garanzia di politiche di parità (art. 10).

Si prevede inoltre che la Regione, nella gestione del personale regionale, si renda parte attrice e elemento promotore del cambiamento culturale, assicurando, con i propri atti organizzativi, l'adozione di politiche di piena parità di genere (art. 11), redigendo anche il bilancio di genere (art.

12) e redigendo le statistiche di genere nell'ambito delle attività regionali o frutto di finanziamento regionale (art. 13).

Infine, viene istituita una giornata regionale della promozione della parità di genere per incentivare la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema (art. 14).

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Norme per favorire la parità di genere

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica i principi generali della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che esprime le finalità della proposta	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che indica le definizioni utili alla presente proposta	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione di un linguaggio non discriminatorio negli atti regionali	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che promuove la cultura alla parità di genere	//	//	0

	attraverso la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti preposti			
Art. 6	<p>Norma a carattere ordinamentale che riconosce l'importanza della divulgazione del ruolo delle donne nella storia, del loro contributo all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove intese con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, enti locali e associazioni per realizzare progetti volti a ampliare la diffusione della ricerca e della conoscenza del contributo delle donne calabresi al progresso sociale, culturale, scientifico, democratico. La creazione di apposita sezione presso il Polo culturale del Consiglio regionale è prevista mediante l'utilizzo delle risorse già assegnate, in quanto si prevede che, nell'ambito della programmazione degli acquisti librari, una quota sia destinata a libri di autrici calabresi e che raccontano di donne calabresi.</p>	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che promuove la parità di	//	//	0

	<p>genere a livello sportivo, mediante protocolli d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative. Le attività di collaborazione con il CORECOM rientrano negli ambiti di competenza di tale organo; le attività determinano un monitoraggio sui contenuti ma non implicano costi.</p>			
Art. 8	<p>Norma a carattere ordinamentale per contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, anche in collaborazione con il CORECOM, nell'ambito delle proprie competenze. La norma comporta un impegno nel senso della maggiore attenzione ai contenuti ma non comporta oneri.</p>	//	//	0
Art. 9	<p>Norma a carattere ordinamentale per promuovere l'effettiva parità di genere anche sotto il profilo retributivo, prevedendo forme incentivanti di prassi virtuose e disincentivanti di pratiche</p>	//	//	0

	discriminatorie per le imprese			
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'istituzione di un registro telematico con risorse previste a legislazione vigente.	//	//	0
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale che dispone norme di tipo organizzativo e programmatico.	//	//	0
Art. 12	Norma a carattere ordinamentale che prevede la redazione del bilancio di genere	//	//	0
Art. 13	Norma a carattere ordinamentale che prevede la redazione di statistiche di genere nell'ambito delle attività regionali o frutto di finanziamento regionale	//	//	0
Art. 14	Norma a carattere ordinamentale che istituisce la giornata regionale della promozione della parità di genere per incentivare la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema, cui la Regione concede solo un patrocinio morale	//	//	0
Art. 15	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale, che promuovono una cultura di parità di genere, attraverso protocolli d'intesa con enti pubblici e privati. Gli acquisti librari previsti dall'articolo 6 si realizzeranno nell'ambito delle risorse già stanziare a tale scopo e desinandone una quota, in sede di programmazione degli acquisti, a testi scritti da donne calabresi o che parlano di donne calabresi. La collaborazione con il Corecom rientra nell'ambito delle attività e delle competenze di tale ente. Le attività in carico alla giunta regionale sono svolte con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'istituzione del registro telematico di cui all'articolo 10 avviene senza oneri aggiuntivi, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione regionale alla giornata regionale della promozione della parità di genere di cui all'articolo 14 riguarda solo il patrocinio morale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Totale	//	//	//	//

Norme per favorire la parità di genere

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, in coerenza con le disposizioni di cui alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al Trattato sull'Unione europea (TUE), al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alle norme costituzionali e allo Statuto regionale, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e delle pari opportunità;
- b) favorisce il pieno sviluppo della persona sostenendo l'autodeterminazione della donna quale elemento di cambiamento e progresso della società;
- c) contrasta ogni forma di violenza o discriminazione di genere;
- d) promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni;
- e) promuove la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali e economiche alle politiche per la parità e contro la discriminazione di genere.

Art. 2

(Finalità)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione Calabria elabora politiche di prevenzione che, anche in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, parti sociali, sono dirette a:

- a) rimuovere ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolar modo delle donne, che impediscano il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale e economica regionale;
- b) valorizzare la differenza di genere e l'autonomia femminile;
- c) promuovere l'educazione e la formazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere;
- d) contrastare un uso discriminatorio del linguaggio.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) genere: la definizione e di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
- b) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta l'identità e evita pregiudizi legati al genere;
- c) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
- d) bilancio di genere: strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;
- e) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo.

Art. 4

(Linguaggio di genere)

1. La Regione Calabria riconosce l'importanza del linguaggio quale strumento per favorire la parità di genere e adotta, nei propri atti, un linguaggio non discriminante e rispettoso dell'identità di genere.

Art. 5

(Promozione dell'educazione di genere)

1. La Regione Calabria stipula protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le Università regionali, l'ANCI, l'UPI e altri enti di formazione professionale per sensibilizzare studenti e cittadini mediante la organizzazione di iniziative di formazione e informazione dirette a:

- a) perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione;
- b) superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale;
- c) contrastare ogni forma di violenza basata sul genere.

Art. 6

(Promozione della cultura della parità di genere)

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo delle donne nel processo di progresso della società, della conoscenza, del comportamento e dei saperi per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e come strumento per prevenire e contrastare ogni violenza e discriminazione di genere.
2. La Regione riconosce l'importanza della divulgazione del ruolo delle donne nella storia, del loro contributo all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove intese con le Università, l'Ufficio scolastico regionale, enti locali e associazioni per realizzare progetti volti a ampliare la diffusione della ricerca e della conoscenza del contributo delle donne calabresi al progresso sociale, culturale, scientifico, democratico.
3. Per contribuire alle finalità di cui ai commi 1 e 2, presso il Polo culturale "Mattia Preti" del Consiglio regionale della Calabria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituita apposita sezione dedicata ai testi di autrici calabresi o che raccontano dei contributi delle donne calabresi al miglioramento delle condizioni sociali, culturali, scientifiche, democratiche.

Art. 7

(Promozione della parità di genere nello sport)

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva quale forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, arricchimento della vita di comunità, sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi e rispettosi delle regole e delle diversità di genere.
2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie e agli impianti sportivi e favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport contribuendo al superamento degli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili.
3. La Regione, mediante protocolli d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove:
 - a) il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria;
 - b) la consapevolezza sulle questioni di genere;
 - c) i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile.
4. La Regione, anche in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a ogni livello.

Art. 8

(Misure di contrasto dell'immagine femminile stereotipata)

1. La Regione Calabria, ritenendo fondamentale promuovere un uso responsabile degli strumenti di comunicazione e evitare l'uso di messaggi discriminatori o degradanti basati sul genere, anche in

collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

Art. 9

(Misure per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)

1. La Regione riconosce la differenziazione retributiva basata sul genere come elemento discriminatorio che influisce negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.

2. Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Regione favorisce azioni di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione di buone prassi e, a tal fine, nei bandi regionali prevede:

- a) un criterio di premialità per le imprese con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale maschile e femminile, con particolare attenzione a quelli relativi alla retribuzione effettivamente corrisposta;
- b) la revoca dei benefici regionali, anche economici, alle imprese che, nel quinquennio successivo all'erogazione dei medesimi benefici, vengono condannate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità nonché per le discriminazioni ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 198/2006.

Art. 10

(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere)

1. La Regione, per favorire comportamenti virtuosi delle imprese istituisce presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale delle aziende virtuose in materia retributiva di genere, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi le imprese che rendono conoscibili:

- a) i dati relativi al numero dei lavoratori occupati e assunti nel corso dell'anno distinti per sesso, le differenze tra retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, inquadramento contrattuale, la distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e parziale, l'importo della retribuzione complessiva corrisposta e delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus e di ogni altro beneficio riconosciuto;

- b) i dati sui processi di selezione e reclutamento del personale, sulle procedure relative alla formazione professionale, agli strumenti e alle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. L'iscrizione al registro avviene in modalità telematica, attraverso la compilazione on line di un modello a tal fine predisposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal dipartimento competente in materia di lavoro.

4. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

Art. 11

(Organizzazione e gestione del personale regionale)

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale nei rapporti di organizzazione e gestione del personale regionale:

- a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
- b) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita, anche valorizzando attività in modalità smart working ai sensi della normativa vigente;
- c) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e al reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
- d) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
- e) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

Art. 12

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, redatto annualmente dalla Giunta regionale e trasmesso entro il mese di dicembre al Consiglio regionale:

- a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
- b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico;
- c) evidenzia l'utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini.

2. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.

Art. 13

(Statistiche di genere)

1. Le statistiche realizzate dagli uffici regionali o prodotte nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano i criteri di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 14

(Giornata regionale per la promozione della parità di genere)

1. Al fine di favorire attività di sensibilizzazione in materia di promozione della parità di genere sul territorio regionale, è istituita la "Giornata regionale per la promozione della parità di genere" da celebrarsi, ogni anno, in data 15 maggio.

2. La Regione concede il patrocinio morale alle iniziative informative, divulgative e celebrative organizzate da enti pubblici e privati in occasione della giornata di cui al comma 1.

Art. 15

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

f.to

Davide Tavernise

LEGGE 24 novembre 2023 , n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (23G00178)

Vigente al : 28-12-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Rafforzamento delle misure in tema
di ammonimento e di informazione alle vittime

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23

febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».

Art. 2

Potenziamento delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.

Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento

di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e puo' imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

Art. 3

Misure in materia di formazione dei ruoli
di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

« a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4

Trattazione spedita degli affari
nella fase cautelare

- 1.** Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
- 2.** I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5

Disposizioni in materia di attribuzioni
del Procuratore della Repubblica

- 1.** Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.

106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6

Iniziative formative in materia di contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica

- 1.** In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisporre apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
- 2.** Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 7

Termini per la valutazione
delle esigenze cautelari

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8

Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una

relazione almeno semestrale ».

Art. 9

Modifiche relative agli effetti della violazione degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10

Arresto in flagranza differita

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione

informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11

Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero

non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12

Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »;

c) all'articolo 282-bis, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-quinquies, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone

l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

d) all'articolo 282-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 13

Ulteriori disposizioni in materia
di misure cautelari coercitive

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14

Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave

sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 15

Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza

competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.

Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16

Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera

b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17

Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato

a favore delle vittime o degli aventi diritto

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis (Provvisoriale). - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. E' comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

- a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;
- c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:
- a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
- b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

Art. 18

Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

LEGGE 27 giugno 2013 , n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122)

Vigente al : 28-12-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le misure amministrative necessarie all'attuazione e all'esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

((Allegato

**COUNCIL OF EUROPE CONVENTION
ON PREVENTING AND COMBATING
VIOLENCE AGAINST WOMEN
AND DOMESTIC VIOLENCE**

**CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE
SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES
ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE)) ((**

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)

((Capitolo I

Obiettivi, definizioni, uguaglianza

e

non

discriminazione, obblighi generali))

((

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

)) ((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

www.coe.int/conventionviolence

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n° 163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli

uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni

civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.))

((Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.))

((Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai

precedenti commi a e b;

f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.))

((Articolo 4 - Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.))

((Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 6 - Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.))

((Capitolo II

Politiche integrate e raccolta dei dati))

((Articolo 7 - Politiche globali e coordinate

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.

3 Le misure adottate in virtu' del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.))

((Articolo 8 - Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.))

((Articolo 9 - Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.))

((Articolo 10 - Organismo di coordinamento

1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.))

((Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca

1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a

disposizione del pubblico.))

**((Capitolo III
Prevenzione))**

((Articolo 12 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.))

((Articolo 13 - Sensibilizzazione

1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 14 - Educazione

1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.))

((Articolo 15 - Formazione delle figure professionali

1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.))

((Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media

1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.))

((Capitolo IV Protezione e sostegno))

((Articolo 18 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.

3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtu' del presente capitolo:

- siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;

- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;

- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.

5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.))

((Articolo 19 - Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.))

((Articolo 20 - Servizi di supporto generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.))

((Articolo 21 - Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.))

((Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.))

((Articolo 23 - Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.))

((Articolo 24 - Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.))

((Articolo 25 - Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.))

((Articolo 26 - Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano

debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psicosociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.))

((Articolo 27 - Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.))

((Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.))

((Capitolo V

Diritto sostanziale))

((Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.))

((Articolo 30 - Risarcimenti

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Cio' non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.))

((Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.))

((Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.))

((Articolo 33 - Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.))

((Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.))

((Articolo 35 - Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.))

((Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.))

((Articolo 37 - Matrimonio forzato

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.))

((Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.))

((Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione

della procedura praticata.))

((Articolo 40 - Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.))

((Articolo 41 - Favoreggiamento o complicità e tentativo

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

))

((Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.))

((Articolo 43 - Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.))

((Articolo 44 - Giurisdizione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:

a sul loro territorio; o

b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o

c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o

d da uno loro cittadino; o

e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.

4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.

6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.))

((Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità.

Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.

2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:

- il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
- la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.))

((Articolo 46 - Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.))

((Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.))

Articolo 48 - **((Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene.**

1 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.))

((Capitolo VI

Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale

e

misure protettive))

((Articolo 49 - Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.))

((Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.))

((Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.))

((Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.))

((Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di

ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.))

((Articolo 54 - Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.))

((Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte

1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.))

((Articolo 56 - Misure di protezione

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della

vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.))

((Articolo 57 - Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.))

((Articolo 58 - Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.))

**((Capitolo VII
Migrazione e asilo))**

((Articolo 59 - Status di residente

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.))

((Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.))

((Articolo 61 - Diritto di non-respingimento

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.))

((Capitolo VIII

Cooperazione internazionale))

((Articolo 62 - Principi generali

1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b proteggere e assistere le vittime;

c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.))

((Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.))

((Articolo 64 - Informazioni

1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.))

((Articolo 65 - Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).))

**((Capitolo IX
Meccanismo di controllo))**

((Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente

Convenzione;

b. il GREVIO non puo' comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.))

((Articolo 67 - Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.))

((Articolo 68 - Procedura

1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO.

All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti.

Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di

esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO puo' farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata puo' trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti puo' adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, puo' domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14 Il GREVIO puo', tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine puo' includere una visita sul suo territorio.

15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.))

((Articolo 69 - Raccomandazioni generali

Il GREVIO puo' adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.))

((Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.))

((Capitolo X

Relazioni con altri strumenti internazionali))

((Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in

futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.))

((Capitolo XI Emendamenti alla Convenzione))

((Articolo 72 - Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.))

((Capitolo XII Clause finali))

((Articolo 73 - Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.))

((Articolo 74 - Composizione delle controversie

1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.))

((Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio

d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.))

((Articolo 76 - Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.))

((Articolo 77 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 78 - Riserve

1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.

3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del

Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 79 - Validita' ed esame delle riserve

1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.))

((Articolo 80 - Denuncia

1 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.))

((Articolo 81 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.))

((Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verterà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO.

Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.))

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 , n. 5

Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)

Vigente al : 28-12-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le espressioni «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e

«Ministero dello sviluppo economico»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 1 (Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività).

- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.";

2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" è sostituita dalla seguente: "comparativamente più";

3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" è sostituita dalla seguente: "comparativamente più";

4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati";

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.";

6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e politiche di genere";

7) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;"

8) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;"

9) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.";

d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio e" sono soppresse;

e) all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti";

2) dopo la lettera

f) è inserita la seguente:

"f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché sui contratti collettivi, sui

codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;";

3) dopo la lettera

g) è inserita la seguente:

"g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;";

4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;

i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.";

f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sono aggiunte le seguenti: "o un funzionario";

2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";

3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)";

g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo";

2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui all'articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa";

h) all'articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte";

l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III, titolo I" sono sostituite dalle seguenti:

"nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.";

3) al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provveduto alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina";

m) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere prontamente assegnati";

n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.";

3) il comma 4 è abrogato;

o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea, dopo la parole: "pari opportunità" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze";

p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto o comportamento" sono sostituite dalle seguenti:

"qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento";

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.

Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.";

q) all'articolo 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersene sottomessi.";

r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.";

3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di maternità o paternità, anche adottive";

4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: ", aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento";

s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.";

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni";

t) all'articolo 29, nella rubrica, la parola: "carriera" è sostituita dalla seguente: "progressione di carriera";

u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.";

2) il comma 2 è abrogato;

v) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive.

Differenze di trattamento consentite). - 1.

Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:

a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d'accesso;

b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare semprechè l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.

3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.

4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.";

z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,";

aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sono inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto il comportamento denunciato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, o il tribunale amministrativo regionale competente,";

2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono inserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, ";

cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste";

2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro";

dd) dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

"Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.";

ee) all'articolo 42, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.";

ff) il comma 2 dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

gg) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

"Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale.".

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.»;

b) all'articolo 54, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.».

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parità.»;

b) al comma 5 il quarto periodo è soppresso.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità».

Art. 5

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Carfagna, Ministro per le pari opportunità

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006 , n. 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246.

Vigente al : 28-12-2023

Libro III

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI ECONOMICI

Titolo I

PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO

Capo I

Nozioni di discriminazione

Art. 26

Molestie e molestie sessuali

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater)

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersi sottomessi.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai **((commi 1, 2 e 2-bis))** sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

((

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e

formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza

)

Capo IV

Promozione delle pari opportunità

Art. 46

Rapporto sulla situazione del personale

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano **((oltre cinquanta dipendenti))** sono tenute a redigere un rapporto **((...))** ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

((

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

))

((

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso

))

((

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso

femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto

)

((

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno

))

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. **((Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta))** la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

((

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro

))

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7

Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile.

(BURC n.41 del 15 marzo 2022)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e riconosce l'equiparazione dei diritti delle donne rispetto agli uomini e maggiori tutele alle donne lavoratrici per favorire il superamento dei divari di genere nella società, attraverso l'adozione di misure specifiche che tengano conto delle pari opportunità.
2. La Regione promuove, tra gli obiettivi strategici, il principio di parità tra donne e uomini attraverso il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per i sessi, riconoscendo che le politiche di pari opportunità sono un obiettivo ineludibile.
3. La Regione favorisce le pari opportunità in tutte le politiche regionali.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la presente legge detta disposizioni per favorire:
 - a) l'occupazione femminile anche attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, sotto l'aspetto sia dell'accesso al lavoro sia della progressione di carriera, in coerenza con quanto disposto dal [decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#) (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della [legge 28 novembre 2005, n. 246](#));
 - b) l'adozione di strumenti di equilibrio tra vita professionale e familiare;
 - c) l'eliminazione delle disparità nella formazione e nel lavoro con riguardo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla carriera e all'imprenditorialità, anche attraverso la qualificazione professionale.

Art. 2

(Azioni per il superamento delle differenziazioni di genere nei luoghi di lavoro)

1. La Regione riconosce che le pari opportunità sono parte integrante delle politiche di sviluppo del territorio, promuovendo misure che favoriscano di fatto l'uguaglianza per il raggiungimento di una parità sostanziale mediante l'impiego di azioni positive.
2. Al fine di superare le differenziazioni, anche retributive, basate sul genere, secondo quanto stabilito dal Piano di azione dell'Unione europea sulla parità di genere (GAP III), la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del [d.lgs. 198/2006](#), favorisce specifiche azioni positive.

Art. 3

(Certificazione della parità di genere)

1. La Regione applica, anche attraverso il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11, il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, così come previsto dall'articolo 46-bis del [d.lgs. 198/2006](#), individuando e accompagnando a livello territoriale la crescita di opportunità per le donne all'interno delle imprese, l'uguaglianza delle remunerazioni a parità di lavoro, la presenza di politiche per la diversità di genere, la protezione della maternità.
2. Alle imprese pubbliche e private in possesso della certificazione della parità di genere e che attuano principi di tutela della maternità, gestione della gender diversity, equità remunerativa e processi positivi nella gestione delle risorse umane, opportunità di crescita in azienda per le donne e che utilizzano forme di linguaggio non discriminatorio, così come previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia, la Regione riconosce un bollino di parità per

l'applicazione di premialità nell'accesso a strumenti di incentivazione, che saranno individuati nel Piano di cui all'articolo 11.

Art. 4

(Misure per contrastare i licenziamenti illegittimi)

1. In conformità all'articolo 26 del d.lgs.198/2006 e in ottemperanza alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 del 10 giugno 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, la Regione promuove il contrasto al fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso per come previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sul matrimonio per come previsto dall'articolo 35 del d.lgs. 198/2006, sulla maternità - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino per come previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
2. La Giunta regionale, nel Piano di intervento di cui all'articolo 11, dà orientamenti affinché le imprese condannate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di giudizi aventi a oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità, vengano escluse, per il triennio successivo alla condanna, dalla partecipazione a procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici erogati o attribuiti dalla Regione.
3. Al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, la Regione promuove la cooperazione istituzionale con gli Ispettorati interregionali del lavoro.

Art. 5

(Misure di intervento a favore dell'occupazione femminile)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, prevede, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità nella forma di punteggio aggiuntivo:
 - a) per le imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita-lavoro, quali, tra gli altri, orario flessibile, lavoro agile, ferie e permessi solidali, banca ore, asilo nido aziendale, campus nei giorni di chiusura delle scuole;
 - b) per le imprese che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenute ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); tale premialità è raddoppiata in caso di acquisto di strumentazioni ad hoc per la singola disabilità o di utilizzo di strumenti quali telelavoro e lavoro agile;
 - c) per le imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un servizio sociale, da un Centro antiviolenza, da una Casa accoglienza o rifugio, donne vittime di tratta, donne che possano comunque attestare la loro condizione di vittime o di donne esposte a fenomeni di violenza, oltre agli orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; tale premialità è raddoppiata in caso di utilizzo di servizi e misure di accompagnamento alla fuoriuscita dalla situazione di vittima, quali, tra gli altri, sostegno psicologico alla donna e ai figli minori, voucher per supporto al diritto alla salute, alla casa, all'istruzione e alla formazione.
2. Il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle premialità di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità delle azioni positive intraprese nell'anno precedente.

Art. 6

(Formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo)

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa, promuove percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché dell'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi.

Art. 7

(Spazio Donna)

1. Presso i Centri per l'impiego regionali è garantito, nell'ambito delle attività di competenza e senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il funzionamento di un servizio denominato "Spazio Donna", dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate.

Art. 8

(Misure per sostenere l'imprenditoria femminile)

1. Nel rispetto della normativa vigente, negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore di:
 - a) società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al cinquanta per cento da donne;
 - b) società di capitali i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da donne;
 - c) imprese individuali gestite da donne operanti nei settori indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a) del d.lgs. 198/2006.
2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa, promuove la formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità delle donne imprenditrici nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel Piano di cui all'articolo 11.
3. Nell'ambito dei programmi regionali, finanziati a qualsiasi titolo, sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle seguenti situazioni di disagio sociale:
 - a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
 - b) donne vittime di violenza;
 - c) orfani di vittime di femminicidio;
 - d) donne con disabilità;
 - e) donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la normativa vigente in materia;
 - f) donne vittime di tratta;
 - g) donne prive di sostegno familiare e parentale;
 - h) donne ex detenute o in esecuzione penale esterna.

Art. 9

(Azioni di welfare aziendale)

1. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), garantisce:

- a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne;
 - b) l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
 - c) un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.
2. La Regione, ritenendo gli stereotipi di genere una delle basi culturali su cui si innestano i processi di discriminazione di genere:
- a) attua un'organizzazione del lavoro improntata sul benessere organizzativo, basata su una cultura di genere;
 - b) promuove azioni di formazione e aggiornamento professionale al rientro a lavoro dopo la maternità;
 - c) favorisce la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita;
 - d) monitora sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di parità di genere.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'articolo 57 del [d.lgs. 165/2001](#).

Art. 10

(Equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e benessere collettivo)

1. In attuazione della normativa vigente in materia, al fine di favorire l'equilibrio tra i tempi dedicati alla propria vita personale e familiare e quelli dedicati all'impegno professionale quale fondamento per lo sviluppo locale e l'inserimento e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, la Regione:
 - a) sostiene l'armonizzazione dei servizi, sia pubblici sia privati, favorendo l'utilizzo di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro, così come previsto dall'articolo 27 [della legge 8 marzo 2000, n. 53](#) (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
 - b) promuove azioni per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, come l'orario flessibile o il tempo parziale;
 - c) favorisce l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di gestione del personale attraverso l'introduzione di modelli orari in accordo con le imprese pubbliche e private per riequilibrio dei tempi di vita e di lavoro;
 - d) incoraggia l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento ai servizi pubblici dedicati alle famiglie e alle fasce più disagiate della cittadinanza.

Art. 11

(Piano di intervento per le politiche di genere)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di intervento per le politiche di genere per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 12

(Relazione sullo stato di attuazione)

1. L'Osservatorio di cui alla [legge regionale 23 novembre 2016, n. 38](#) (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere), annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 11 e sulle eventuali criticità emerse.

Art. 13*(Promozione della formazione)*

1. La Giunta regionale si impegna alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e Uffici scolastici, al fine di predisporre, senza oneri a carico del bilancio regionale, giornate formative presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado volte alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro. Gli interventi sono mirati al superamento di ogni ostacolo culturale, proveniente dall'ambito familiare o scolastico, e all'affermazione delle donne all'interno del mondo professionale, in modo da accrescerne la consapevolezza sin dall'età scolare.

Art. 14*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

(BURC n. 115 del 24 novembre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, in attuazione dell'art. 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto, in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2

(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.
2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:
 - a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
 - c) dalla Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
 - d) dalla Consigliera regionale di parità;
 - e) da *dieci*¹ rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.
3. L'Osservatorio è insediato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
5. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.

¹ L'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54 sostituisce la parola "cinque" con la parola "dieci".

6. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento di organizzazione interna e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.
7. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese².

Art. 3

(Compiti e Funzioni)

1. L'Osservatorio, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo.
2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri anti violenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4

(Interventi operativi dell'Osservatorio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio, promuove:
 - a) Iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) La diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
 - c) L'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;
 - d) La più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
 - e) La stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i Centri anti violenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
 - f) La predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano;
 - g) La realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
 - h) L'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
 - i) Il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;

² Parole aggiunte dall' art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54

- j) La verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
 - k) La progettazione a carattere regionale e nazionale e materia di contrasto alla violenza di genere e finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.
2. Per l'esercizio delle suddette azioni l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 5

(Clausola Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20**Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà.**

(BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 21 dicembre 2018, n. 47)

Art. 1*Principi*

1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Art. 2*Finalità*

1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 3*Progetti antiviolenza*

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza" presentati:

- a) da enti locali singoli o associati;
- b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.

2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:

- a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
- c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
- d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.

2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.

3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati – (Numero Verde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

Art. 5

Case di accoglienza

1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza.

Le finalità sono:

- a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
- b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo;

- c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
- a) consulenza legale;
 - b) consulenza psicologica;
 - c) orientamento al lavoro.
5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per un periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza.

Art. 6

Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza

1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività:
- a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
 - b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali;
 - d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
 - e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza.

Art. 7

Assistenza alloggiativa garantita

1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in

quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge.

Art. 8

Formazione professionale

1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge.

Art. 9

Inserimento lavorativo

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 10

Convenzioni

1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.

2. Gli enti locali devono comunque garantire:

- a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;
- c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza;
- d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.

Art. 11

Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12*Cumulabilità dei finanziamenti*

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

Art. 13*Modalità per la presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti è conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 14*Criteri per la concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:
 - a) bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti¹;
 - b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
 - c) esperienza nel settore;
 - d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;
 - e) grado di ricettività e livello di ospitalità.
2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

Art. 15*Relazioni e rendiconti*

1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.

¹ L'art. 19, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "140.000 abitanti" con le parole "80.000 abitanti".

2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
- a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
 - b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
 - 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore;
 - 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego;
 - 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento;
 - 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti:
"in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza".

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 18

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



25 novembre 2019

GLI STEREOTIPI SUI RUOLI DI GENERE E L'IMMAGINE SOCIALE DELLA VIOLENZA SESSUALE

Anno 2018

- Gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni sono: “per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro” (32,5%), “gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche” (31,5%), “è l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia” (27,9%). Quello meno diffuso è “spetta all'uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia” (8,8%).
- Il 58,8% della popolazione (di 18-74 anni), senza particolari differenze tra uomini e donne, si ritrova in questi stereotipi, più diffusi al crescere dell'età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani) e tra i meno istruiti.
- Gli stereotipi sono più frequenti nel Mezzogiorno (67,8%), in particolare in Campania (71,6%) e in Sicilia, e meno diffusi al Nord-est (52,6%), con il minimo in Friuli Venezia Giulia (49,2%).
- Sul tema della violenza nella coppia, il 7,4% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”, il 6,2% che in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto. Rispetto al controllo, invece, sono più del doppio le persone (17,7%) che ritengono accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli abitualmente il cellulare e/o l'attività sui social network della propria moglie/compagna.
- Sardegna (15,2%) e Valle d'Aosta (17,4%) presentano i livelli più bassi di tolleranza verso la violenza; Abruzzo (38,1%) e Campania (35%) i più alti. Ma nelle regioni le opinioni di uomini e donne sono diverse.
- Alla domanda sul perché alcuni uomini sono violenti con le proprie compagne/mogli, il 77,7% degli intervistati risponde perché le donne sono considerate oggetti di proprietà (84,9% donne e 70,4% uomini), il 75,5% perché fanno abuso di sostanze stupefacenti o di alcol e un altro 75% per il bisogno degli uomini di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie. La difficoltà di alcuni uomini a gestire la rabbia è indicata dal 70,6%, con una differenza di circa 8 punti percentuali a favore delle donne rispetto agli uomini.
- Il 63,7% della popolazione considera causa della violenza le esperienze violente vissute in famiglia nel corso dell'infanzia, il 62,6% ritiene che alcuni uomini siano violenti perché non sopportano l'emancipazione femminile mentre è alta ma meno frequente l'associazione tra violenza e motivi religiosi (33,8%).
- A una donna che ha subito violenza da parte del proprio compagno/marito, il 64,5% della popolazione consiglierebbe di denunciarlo e il 33,2% di lasciarlo. Il 20,4% della popolazione indirizzerebbe la donna verso i centri antiviolenza (25,6% di donne contro 15,0% di uomini) e il 18,2% le consiglierebbe di rivolgersi ad altri servizi o professionisti (consultori, psicologi, avvocati, ecc.). Solo il 2% suggerirebbe di chiamare il 1522.
- Persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. Addirittura il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire è elevata (23,9%). Il 15,1%, inoltre, è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile.
- Per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false (più uomini, 12,7%, che donne, 7,9%); per il 7,2% “di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì”, per il 6,2% le donne serie non vengono violentate. Solo l'1,9% ritiene che non si tratta di violenza se un uomo obbliga la propria moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.
- Il quadro che emerge dalla lettura dei risultati del modulo sugli stereotipi sui ruoli di genere e sulla violenza sessuale, incluse le opinioni sull'accettabilità della violenza nella coppia e sulle sue possibili cause, mostra cinque profili: due rappresentano gli individui con le convinzioni più stereotipate (36,3%), due quelle meno stereotipate (62%) e un gruppo si qualifica per l'indifferenza rispetto al tema (1,8%).

La rilevazione statistica sugli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza, realizzata dall'Istat nel quadro di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, consente di analizzare modelli culturali e fattori che influenzano gli atteggiamenti verso la violenza contro le donne.

La violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica, rappresentano fenomeni multiformi e complessi, la cui conoscenza è essenziale per lo sviluppo delle politiche di contrasto e la costruzione del sistema di monitoraggio della violenza contro le donne. Questi fenomeni sono radicati nella cultura di genere ed è per questo che si rende necessario rilevare i modelli stereotipati legati ai ruoli delle donne e degli uomini così come l'immagine sociale della violenza. Il radicamento degli stereotipi sui ruoli di genere, da una parte, e l'atteggiamento verso i comportamenti violenti, dall'altra, sono, infatti, le chiavi di lettura per comprendere il contesto culturale in cui le relazioni violente trovano genesi e giustificazione. La loro conoscenza è essenziale per comprendere meglio le cause della violenza e monitorarle nel tempo, al fine di valutare, almeno parzialmente, l'impatto sulla popolazione delle politiche inerenti la prevenzione della violenza in termini di cambiamento culturale.

Poche le differenze tra uomini e donne rispetto agli stereotipi sui ruoli di genere

Nel corso della rilevazione è stato chiesto agli intervistati il loro grado di adesione su alcune affermazioni stereotipate riguardo il ruolo della donna nella sfera lavorativa ed economica, le decisioni familiari e la gestione della casa. Con almeno una delle affermazioni il 58,8% della popolazione si dichiara molto o abbastanza d'accordo, il 22,4% molto d'accordo.

Più in dettaglio, il 27% della popolazione esprime la propria adesione a un solo quesito, il 15,8% a due e il 15,9% a 3 o più. Il 22,5% della popolazione, senza sostanziali differenze fra uomini e donne, non è d'accordo con alcuno degli stereotipi considerati.

Gli stereotipi sono più diffusi tra le persone più avanti negli anni (65,7% dei 60-74enni contro 45,3% dei giovani), tra i meno istruiti (79,6% fra coloro senza titolo di studio o con licenza elementare contro 45% dei laureati) e tra chi ha una professione come operaio o lavoratore in proprio/coadiuvante.

Il Sud e la Sicilia presentano quote più alte di persone che sono d'accordo con gli stereotipi sottoposti. Il valore massimo si stima in Campania dove il 71,6% della popolazione concorda con almeno uno stereotipo, il minimo in Friuli Venezia Giulia (49,2%).


Se tra maschi e femmine non emergono particolari differenze sul territorio nazionale, a Bolzano, in Lombardia e in Basilicata le donne rivelano opinioni meno aperte rispetto agli uomini della stessa area geografica; al contrario sono gli uomini dell'Abruzzo, della Calabria, della Liguria, del Veneto, della Puglia e del Molise ad avere più pregiudizi rispetto alle donne.

Ancora diffuso lo stereotipo del successo nel lavoro più importante soprattutto per l'uomo

Lo stereotipo più comune è quello inerente il successo nel lavoro; infatti il 32,5% delle persone tra i 18 e i 74 anni si dichiara molto o abbastanza d'accordo sull'affermazione che per l'uomo, più che per la donna, sia molto importante avere successo nel lavoro. L'opinione che gli uomini siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche è il secondo stereotipo (31,4%), seguito dalla convinzione che sia soprattutto l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia (27,9%). Meno radicata, invece, l'idea che in condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne (16,1%). Solo l'8,8% ritiene che spetti all'uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia.

Guardando alle opinioni sulle singole affermazioni, non risaltano grandi differenze tra uomini e donne, con alcune eccezioni. Gli uomini sono più convinti che debbano essere loro a prendere le decisioni in famiglia (il 10,7% è molto o abbastanza d'accordo contro il 7,1% delle donne) mentre le donne sostengono che per l'uomo è più importante avere successo nel lavoro rispetto alle donne (34,7% di donne e 30,3% di uomini). Solo per i titoli di studio più bassi la differenza si inverte: sono molto o abbastanza d'accordo il 45,3% delle donne contro il 49,6% degli uomini.

FIGURA 1. PERSONE DI 18-74 ANNI PER GRADO DI ADESIONE CON ALCUNI STEREOTIPI SUI RUOLI TRADIZIONALI DI GENERE. Anno 2018, valori percentuali



Le differenze tra i diversi livelli di istruzione influenzano le opinioni su chi debba provvedere alle necessità economiche della famiglia. Il 54,7% di chi ha un titolo di studio elementare o non ha titolo di studio ritiene che sia l'uomo a dover provvedere alle necessità economiche contro il 10,8% dei laureati; per gli uomini queste differenze sono ancora più marcate (66% e 13,2%).

Nella stessa direzione va lo stereotipo circa l'inadeguatezza degli uomini a svolgere le faccende domestiche, che distanzia di circa 35 punti percentuali chi ha un titolo di studio elevato da chi non lo possiede. In questo caso però, sono le donne a presentare di più lo stereotipo, il 55% delle donne con basso titolo di studio contro il 51,9% degli uomini nella stessa posizione. Le donne laureate sono meno d'accordo con questa affermazione (15,9% dei casi contro 21,9% per gli uomini).

Pochi ritengono accettabile la violenza fisica nella coppia, ma il controllo è lecito

Il 91% delle persone di 18-74 anni ritiene che non sia mai accettabile che "un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo", il 92,3% che in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto, l'80,6% che un uomo controlli abitualmente il cellulare e/o l'attività sui social network della propria moglie/compagna.


Il controllo è invece tollerato (per il 16,8% dei cittadini in alcune circostanze e per lo 0,9% sempre) soprattutto tra i più giovani (30,3% dei ragazzi di 18-29 anni e 27,1% delle ragazze della stessa fascia d'età).

I laureati manifestano livelli più bassi di tolleranza (15,1%) con differenza tra le laureate (13,6%) e i laureati (16,9%).

Sul territorio la quota di chi ritiene il controllo accettabile in alcune circostanze supera il 20% al Sud e in Sicilia, Abruzzo 26,1%, Basilicata 25,2%, Campania e Sicilia 23,2%, Molise 22,5%, Calabria 21,5%, Puglia 20,4%. L'alto valore della Basilicata, tuttavia, va letto alla luce delle differenze molto marcate tra uomini e donne: l'accettabilità del controllo è, infatti, pari al 35,9% per gli uomini e al 14,6% per le donne.

La quota di persone che ritiene accettabile "sempre" o almeno "in alcune circostanze" la violenza o il controllo nella coppia è pari al 25,4% (27,3% uomini e 23,5% donne). I livelli minimi sono riscontrabili in Sardegna e in Valle d'Aosta (rispettivamente 15,2% e 17,4%). L'Abruzzo (38,1%) e la Campania (35%) hanno, invece, livelli più elevati di tolleranza ma, mentre in Abruzzo sono soprattutto gli uomini ad avere questa opinione (il 47,2% degli uomini ritiene accettabile la violenza contro il 29,2% delle donne), la Campania non è connotata da elevate differenze di genere (39,5% di uomini contro 30,8% di donne). Le differenze di genere sono quasi nulle in Sicilia e in Lombardia, mentre in alcune regioni del Nord (Veneto, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento) e in Umbria sono le donne a presentare percentuali maggiori di accettabilità.

FIGURA 2. PERSONE DI 18-74 ANNI CHE RITENGONO ACCETTABILE LA VIOLENZA NELLA COPPIA ALMENO IN ALCUNE CIRCOSTANZE PER REGIONE E SESSO. Anno 2018, per 100 persone della stessa regione e sesso



Percezione di una violenza molto diffusa per il 47,7% di donne e il 30,8% di uomini

Per il 39,3% della popolazione tra i 18 e i 74 anni la violenza fisica o sessuale subita dalle donne da parte dei propri compagni, mariti, conviventi o fidanzati, è molto diffusa, per il 47,8%, abbastanza diffusa e per l'8,5% poco o per niente diffusa. Quasi la metà delle donne pensa che questo fenomeno sia molto diffuso, così come il 47,9% di chi non ha nessun titolo o solo le elementari e il 46,2% di chi ha la licenza media. Per il 54,5% dei laureati e il 51,2% dei diplomati la violenza nella coppia è, invece, abbastanza diffusa.

Guardando alle regioni, la Sardegna spicca per la quota di quanti ritengono molto diffusa la violenza nella coppia, ma al contrario delle altre regioni sono più gli uomini ad avere questa opinione (55,0% contro 47,4% delle donne).

La donna come oggetto di proprietà: la causa più diffusa della violenza nella coppia

Tra le possibili cause della violenza nella coppia sottoposte agli intervistati e alle intervistate, quella rilevata più frequentemente è considerare le donne come oggetti di proprietà (77,7% della popolazione, in particolare 84,9% donne e 70,4% uomini). Sono soprattutto le giovani a indicare questa causa (92,9% delle donne di 18-29 anni contro 76,7% dei loro coetanei) e le donne con un elevato titolo di studio (90,1% delle laureate contro 75,3% dei laureati).

La seconda causa indicata è l'abuso di sostanze stupefacenti o di alcol (75,5%), senza particolari differenze di genere; segue il bisogno degli uomini violenti di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie (75% dei casi). Quest'ultima motivazione però è riportata più di frequente dalle donne (81,3%) rispetto agli uomini (68,5%), in particolare dalle ragazze di 18-29 anni (88,5%) rispetto ai ragazzi della stessa età (75,2%) e dalle persone laureate (81,4% contro 62,7% di chi ha titolo di studio elementare o nessun titolo).

La difficoltà degli uomini a gestire la rabbia è segnalata dal 70,6% delle persone, con una differenza di 8,2 punti percentuali tra donne e uomini (rispettivamente 74,6% e 66,4%); il 63,7% pone invece l'attenzione sulle esperienze negative di violenza subita o assistita in famiglia da bambini mentre un ulteriore 62,6% ritiene che alcuni uomini siano violenti perché non sopportano l'emancipazione femminile. Anche in questo caso la differenza tra i due sessi è elevata, lo affermano il 69,9% delle donne e il 55,2% degli uomini.

Infine, il 33,8% della popolazione associa la violenza di genere a motivi religiosi: questa quota raggiunge il 39% tra i giovani di 18-29 anni e il 40,2% tra i laureati (21,7% tra le persone senza titolo di studio o con titolo di studio elementare).

Le differenze tra i titoli di studio sono più evidenti quando si parla della violenza dovuta al bisogno degli uomini di sentirsi superiori alla propria compagna, indicato dall'81,4% di chi ha una laurea e dal 62,7% di chi ha un titolo di studio basso o non lo possiede affatto, e quando il motivo della violenza viene individuato nel considerare la donna come oggetto di proprietà (rispettivamente 83,3% e 68%).

A livello territoriale, l'unica causa per cui si riscontrano differenze nette sono i motivi religiosi, maggiormente indicati al Centro-nord, con un picco nel Friuli Venezia Giulia (45,7%), e meno al Sud, mentre le altre cause hanno una diffusione regionale a macchia di leopardo.

La difficoltà a gestire la rabbia è segnalata più spesso in Friuli Venezia Giulia e in Umbria (rispettivamente 75,6% e 75,1% dei casi), meno in Calabria (64,3%). La considerazione della donna come un oggetto di proprietà è più frequente nella provincia di Trento (81,9%), di nuovo in Friuli Venezia Giulia (81,2%) e in Emilia Romagna (80,3%) mentre lo è meno in Abruzzo (71,6%), Calabria (72,9%) e nella provincia autonoma di Bolzano (72%). Le esperienze negative avute da bambini sono indicate in misura percentuale più elevata nella provincia di Bolzano (68,1%) e in Basilicata (68,0%), mentre l'emancipazione della donna è individuata maggiormente dagli abitanti dell'Emilia Romagna e meno da quelli di Valle d'Aosta, Molise, Abruzzo.

La Toscana e alcune regioni del Nord, in particolare il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e la Lombardia, segnalano più di frequente come motivo della violenza il bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna, mentre in Sardegna, Lazio, Trentino Alto Adige, Molise e di nuovo Lombardia e Friuli Venezia Giulia è additato più spesso che in altre regioni l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti come causa della violenza in famiglia.

Considerando le tre possibili cause della violenza che si concentrano sul ruolo della donna e la relazione con il partner (la donna considerata come oggetto, l'uomo che deve ribadire la sua superiorità e il fastidio per l'emancipazione della donna) emerge come queste vengano indicate tutte e tre dal 51,3% della popolazione, con una prevalenza decisa delle donne (60,7%) e, in particolare, delle 30-44enni (63%), rispetto agli uomini (41,1%). Quote maggiori si hanno in Emilia Romagna (57,2%) e Friuli Venezia Giulia (54,3%), seguite da Puglia, Campania, Provincia autonoma di Trento e Toscana.

TAVOLA 1. PERSONE DI 18-74 ANNI PER INDICAZIONE DI ALCUNE CAUSE DELLA VIOLENZA NELLA COPPIA, SESSO ED ETÀ. Anno 2018, per 100 persone con le stesse caratteristiche

SESSO ED ETÀ	Difficoltà a gestire la rabbia	Considerazione delle donne come oggetti di proprietà	Esperienze negative di violenza avute da bambini in famiglia	Motivi religiosi	Non sopportazione dell'emancipazione delle donne	Abuso di sostanze stupefacenti o di alcool	Bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie	
Uomini	18-29	66,6	76,7	65,7	39,3	52,3	75,8	75,2
	30-44	68,5	70,3	61,5	37,3	55,5	74,4	69,7
	45-59	68,1	70,6	58,6	33,5	58,5	74,2	69,4
	60-74	61,5	65,4	56,2	24,8	52,4	71,6	60,7
	Totale	66,4	70,4	60,1	33,5	55,2	74,0	68,5
Donne	18-29	73,4	92,9	69,6	39,2	65,0	78,9	88,5
	30-44	78,4	88,2	69,0	38,8	70,6	79,7	83,9
	45-59	76,3	84,8	67,5	34,2	73,2	76,8	81,9
	60-74	69,4	76,4	63,1	25,6	67,9	73,2	73,2
	Totale	74,6	84,9	67,1	34,0	69,9	77,0	81,3
Totale	18-29	69,9	84,5	67,6	39,2	58,5	77,3	81,7
	30-44	73,3	79,0	65,2	38,1	62,9	77,0	76,7
	45-59	72,3	77,9	63,2	33,9	66,1	75,6	75,9
	60-74	65,7	71,2	59,8	25,2	60,5	72,4	67,3
	Totale	70,6	77,7	63,7	33,8	62,6	75,5	75,0

Il consiglio più frequente per le vittime è denunciare la violenza

Se conoscesse una donna che ha subito violenza da parte del proprio compagno, il 64,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni le consiglierebbe di denunciare il compagno alle forze dell'ordine, mentre un terzo della popolazione (33,2%) le direbbe di lasciarlo. Il 20,4% indirizzerebbe la donna ai centri antiviolenza (25,6% delle donne contro 15,0% degli uomini), il 18,2% le consiglierebbe di rivolgersi ad altri servizi o professionisti (consultori, psicologi, avvocati, ecc.) e solo il 2% esorterebbe a chiamare il 1522. Il 3,8%, invece, consiglierebbe alla donna di provare a parlare con il compagno, il 2,6% non saprebbe cosa fare o consigliare e l'1,1% degli intervistati non darebbe consigli per non intromettersi in questioni familiari che non li riguardano.

Tra coloro che consiglierebbero di provare a parlare con il partner, il 13,5% consiglierebbe anche di lasciarlo, mentre oltre un terzo (38,4%) suggerirebbe anche di denunciare. Il 17,8% della popolazione consiglierebbe sia di denunciare il partner violento, sia di lasciarlo, mentre il 9,5% oltre alla denuncia, indirizzerebbe la donna a un centro antiviolenza.


L'utilità della denuncia in caso di violenza è riconosciuta in modo preponderante dai giovani (69,6% degli intervistati di 18-29 anni) rispetto agli intervistati di età maggiore (56,3% delle persone tra i 60 e i 74 anni), per i quali rimane comunque la reazione più consigliata.

Per entrambi i sessi, al crescere del livello di istruzione aumentano le persone che consiglierebbero a una donna vittima di violenza di cercare aiuto rivolgendosi a istituzioni o servizi.

I laureati suggerirebbero con più frequenza di denunciare il compagno (70,1% contro 51,7% di chi non ha alcun titolo di studio o ha la licenza elementare), di rivolgersi ai centri antiviolenza (30,3% contro 6,7%) o ad altri servizi o professionisti (25,3% contro 6,8% di chi ha nessun titolo o le elementari). Le donne laureate, in particolare, sono quelle che inviterebbero in maggior misura a recarsi a un centro antiviolenza (35,1%) e sono quelle che meno suggerirebbero di parlare con il compagno (1,5%).

Viceversa chi ha un titolo di studio più basso consiglierebbe con più frequenza di parlare con il proprio partner (5,5%) o di lasciarlo (39,3%).

FIGURA 3. PERSONE DI 18-74 ANNI PER OPINIONI SU COSA FAREBBERO NEL CASO CONOSCESSERO UNA DONNA CHE HA SUBITO VIOLENZA DAL MARITO/COMPAGNO PER SESSO. Anno 2018, per 100 persone dello stesso sesso



La denuncia del compagno violento è il consiglio più frequente in tutte le regioni (si va dal valore massimo del Lazio, 69,7%, al minimo di Bolzano con il 46,1%). A Bolzano è più elevata, invece, la quota di persone che suggerirebbero di rivolgersi a servizi di professionisti (39,6% contro solo il 18,2% in media Italia) e di chiamare il 1522 (18,3% contro 2%).

Lasciare il compagno violento è il consiglio più diffuso in Campania (44,3% dei casi contro il dato nazionale di 33,2%) soprattutto tra le donne (48,0% rispetto al 34,3% del dato nazionale).

"Indirizzare ai centri antiviolenza" è una via segnalata con più frequenza dagli abitanti della provincia di Bolzano (36,9% per gli uomini e 34,6% delle donne), del Friuli Venezia Giulia (26,2% degli uomini e 32,8% delle donne), nonché dalle donne dell'Emilia Romagna (34,2%), Veneto (32,9%) e Liguria (32,2%).

Poche le differenze tra uomini e donne negli stereotipi sulla violenza sessuale

Se la violenza ha basi profonde nelle radici culturali, è importante conoscere il modo di pensare delle persone rispetto alla violenza sessuale e alle donne che la subiscono.


Il 54,6% della popolazione è molto o abbastanza d'accordo con almeno uno degli stereotipi sulla violenza sessuale considerati nell'indagine¹. Questa quota aumenta all'aumentare dell'età (47,6% di chi ha 18-29 anni e 61,8% dei 60-74enni), per i titoli di studio più bassi (64,1% contro 42,4% dei laureati) ed è maggiore tra gli uomini (57,5% contro 51,7%).

In Basilicata quasi il 69,8% della popolazione condivide almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale (79,8% degli uomini e 60% delle donne), seguita a distanza di circa 10 punti percentuali, ma sempre sopra la media, da Campania e Puglia, provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto. Fortemente sotto la media, invece, la Liguria in cui solo il 40,4% della popolazione è d'accordo con almeno un'affermazione (42,1% degli uomini e 38,7% delle donne).

Le differenze di genere rispetto ai pregiudizi sulla violenza sessuale sono praticamente nulle in Campania, nelle Marche e nella provincia di Bolzano in cui sia gli uomini sia le donne riportano le stesse opinioni. Le regioni che presentano, invece, le differenze più marcate sono la Basilicata (quasi 20 punti percentuali in più degli uomini rispetto alle donne), il Friuli Venezia Giulia, l'Umbria (entrambe una differenza di circa 12 punti) e la Sardegna (10,8 punti).

Emerge dai dati la relazione tra gli stereotipi sulla violenza sessuale, gli stereotipi sui ruoli di genere e la tolleranza verso la violenza: la percentuale di chi è d'accordo con almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale, il 54,6%, raggiunge il 62,9% tra le persone che hanno stereotipi sui ruoli di genere e il 68,1% tra chi ritiene accettabile la violenza contro le donne.

FIGURA 4. PERSONE DI 18-74 ANNI PER GRADO DI ACCORDO SULLE SEGUENTI AFFERMAZIONI SULLA VIOLENZA SESSUALE. Anno 2018, per 100 persone



¹ Sono state sopposte sette affermazioni per ognuna delle quali è stato chiesto il grado di accordo: le donne possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire; le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo; le donne serie non vengono violentate; se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, non è una violenza; di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì; se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l'effetto di droghe è almeno in parte responsabile; spesso le accuse di violenza sessuale sono false.

Gli stereotipi più comuni sono quelli secondo i quali una donna ha sempre una qualche responsabilità quando subisce violenza sessuale.

Il 39,3% della popolazione si dichiara molto o abbastanza d'accordo con l'affermare che "le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono a evitarlo". Questa idea è più spesso degli uomini (41,9% contro 36,7%) e delle persone con livello di istruzione basso e medio basso. Tra i due sessi, le differenze sono accentuate tra i più giovani, ritiene che "le donne che non vogliono un rapporto sessuale possono evitarlo" il 41,4% dei ragazzi di 18-29 anni contro il 32,4% delle loro coetanee, e tra i più istruiti (il 37,9% dei laureati contro il 28,9% delle laureate).

L'idea che il modo di vestire possa provocare una violenza sessuale trova d'accordo il 23,9% della popolazione (il 6% molto e il 17,0% abbastanza), con quote simili tra uomini (23,8%) e donne (23,9%), ma molto differenziate per età e livello di istruzione. Il 32,4% delle persone tra 60 e 74 anni condivide questa affermazione contro il 15,4% dei giovani di 18-29 anni, così come il 39,6% di chi non ha nessun titolo di studio o ha la licenza elementare contro il 10,7% dei laureati.

Il 15,1% della popolazione crede che se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile, quota che raggiunge il 19,1% tra le persone di 60-74 anni, sia uomini che donne, e il 22,3% di chi ha livelli di istruzione bassi. Tra le donne, in particolare, la differenza è eclatante: ha questa opinione il 23,7% delle donne con nessun titolo o le elementari e il 6,3% delle laureate (per gli uomini si rileva rispettivamente 19,9% e 9,1%).

Per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false. Questa opinione è più diffusa tra gli uomini (12,7%) che tra le donne (7,9%), per tutte le generazioni. Le percentuali inferiori caratterizzano le ragazze di 18-29 anni (5%) e i laureati senza differenze di genere (6,3% di entrambi i sessi).

Meno frequente è l'idea che di fronte a una proposta sessuale "le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì", sostenuta dal 7,2% della popolazione. Sembra ancor più superato lo stereotipo secondo cui le donne serie non vengono violentate (molto o abbastanza d'accordo il 6,2% della popolazione), sebbene questo resti ancora relativamente diffuso tra le persone di 65-74 anni (9,7%) e tra le persone con nessun titolo o le elementari (14,9%). Infine pochi sono d'accordo, l'1,9%, con l'affermazione che "un marito/compagno che obblighi la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, non commette violenza".

Approfondimento

L'applicazione di analisi multidimensionali mette in evidenza situazioni e tipologie di individui diversificate in base al tipo di posizione assunta rispetto agli stereotipi sui ruoli di genere e sulla violenza sessuale, in un crescendo da posizioni poco o per nulla stereotipate a posizioni molto o abbastanza stereotipate e al tipo di consigli che offrirebbero a una donna che subisce violenza e ai diversi motivi cui imputare la violenza.

Sono cinque in particolare i gruppi (cluster) che risultano dalle analisi: due (il 36,3% degli intervistati) rappresentano gli individui con le convinzioni più stereotipate, altri due gli individui meno aderenti agli stereotipi (che costituiscono il 62%) e uno, invece, si qualifica per l'indifferenza (1,8%).

Ai primi due gruppi appartengono individui che presentano pochi o zero stereotipi sui ruoli di genere e la violenza sessuale, non condividono che le denunce di violenza sessuale siano false, non ritengono vere le affermazioni sull'eventuale responsabilità della donna rispetto alla violenza sessuale subita, non ritengono che l'uomo vada privilegiato in campo lavorativo, né che sia accettabile il controllo della sua partner. I due gruppi si differenziano tra loro per i consigli che darebbero a una donna che subisce violenza. Il primo, il più numeroso (50%) le suggerirebbe di rivolgersi ai centri anti violenza o comunque a figure professionali e specialistiche. Gli individui del primo gruppo, inoltre, associano maggiormente le cause della violenza alle radici culturali della stessa: la non accettazione dell'identità della donna emancipata, il dover ribadire la propria superiorità in quanto uomo, la donna trattata come un oggetto di proprietà. Tra i possibili motivi della violenza indicano anche i motivi religiosi. Il secondo, che costituisce il 12%, suggerirebbe alla vittima di denunciare il fatto o di chiamare il numero di emergenza 1522.

Il primo gruppo è caratterizzato da una maggior frequenza di individui con titolo di studio elevato, occupati, in maggior misura celibi e giovani: oltre il 50% ha meno di 44 anni, il 23% meno di 30 anni. Insieme al secondo cluster, dalle caratteristiche simili al primo, hanno frequenze maggiori i residenti in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria e Sardegna. Le donne sono più presenti in percentuale relativamente maggiore in questi due gruppi (56,6% nel primo e 53,1% nel secondo), ma è importante anche la presenza degli uomini.

Il quarto gruppo, il più piccolo (1,8%), raggruppa individui con posizione indifferente in quanto non forniscono opinioni sui possibili motivi della violenza, inoltre dichiarano di non sapere o non voler dare consigli alle eventuali vittime per non intromettersi. Più del 60% degli appartenenti a questo gruppo è di sesso maschile, mentre la classe di età più associata è 45-59 anni. La regione che connota di più questo cluster è la Sicilia.


Il terzo e il quinto cluster rappresentano le tipologie di individui con più stereotipi.

Il quinto gruppo, 8,5%, si caratterizza per le posizioni più estreme. Rispetto ai ruoli di genere, ritengono che all'uomo vada garantito il lavoro se si deve scegliere tra uomo o donna, anche perché è quest'ultimo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia. Ritengono la donna in parte responsabile delle violenze sessuali subite: se lei è vittima vuol dire che ha provocato o non è sufficientemente seria, se lei era sotto l'effetto di droghe o alcool ne è in parte responsabile e comunque spesso le denunce di violenza non sono vere. A ciò si aggiunga che se il partner pretende rapporti sessuali non è mai violenza e che considerano la violenza accettabile e normale nella relazione di coppia.

Il terzo gruppo (27,8%) ha posizioni un po' più sfumate rispetto al precedente, sebbene tra le risposte emergano che "avere successo sul lavoro è più importante per l'uomo", "l'uomo è meno competente nelle faccende domestiche", così come considerano accettabile che l'uomo controlli le attività sui social della partner. Tale gruppo, inoltre, non ritiene attendibili come motivazioni alla base della violenza contro la donna, il considerare la donna un oggetto, o l'emancipazione femminile, o il fatto che lui si senta superiore a lei. Se dovessero dare un consiglio alle vittime suggerirebbero di parlarne con il proprio partner, ma non di denunciare l'accaduto.

A questi due ultimi gruppi appartengono le persone che hanno un titolo di studio più basso, che sono coniugate e di età più alta (quasi il 35% ha tra i 60 e i 74 anni) e uomini (oltre il 60% nel quinto gruppo). Il gruppo che presenta maggiori stereotipi è più diffuso tra i residenti in Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.

Uno sguardo alle variabili sulla soddisfazione sul lavoro indica che il gruppo degli individui portatori di maggiori stereotipi è anche maggiormente caratterizzato da insoddisfazione relativamente al compenso lavorativo, alle prospettive di carriera, al clima delle relazioni professionali.



Nota metodologica

Introduzione

Il modulo sugli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza viene realizzata dall'Istat all'interno di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. L'accordo prevede la realizzazione di un Sistema Informativo integrato sulla violenza contro le donne, un sistema multifonte, che conterrà dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, e che permetterà di monitorare il fenomeno sia nei suoi aspetti qualitativi sia in quelli quantitativi (<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>).

La violenza sulle donne si radica nella più generale asimmetria di genere ed è perciò importante studiare in che misura questa asimmetria persista nella società in cui viviamo.

Il modulo sugli stereotipi di genere e sull'immagine sociale della violenza vuole essere lo strumento per analizzare i modelli culturali e alcuni dei fattori che influenzano gli atteggiamenti verso la violenza contro le donne tra la popolazione adulta. I quesiti che rilevano gli stereotipi sui ruoli di genere, e per la prima volta le opinioni sull'accettabilità della violenza, sulla sua diffusione e sulle sue cause, nonché sugli stereotipi in merito alla violenza sessuale sono stati rivolti agli individui dai 18 ai 74 anni di età nel 2018.

L'art. 11 della "Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" (nota come "Convenzione di Istanbul"), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, impegna gli Stati "ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e realizzare indagini in merito". La Convenzione stessa riconosce la necessità di contrastare i modelli stereotipati dei ruoli di genere con l'art.12 relativo alle "misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini". L'art.14 in particolare ribadisce il ruolo degli stereotipi nell'educazione delle nuove generazioni con la necessità di adottare "le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini".

Il questionario

Il modulo è articolato su 6 dimensioni, gli stereotipi sui ruoli di genere e gli stereotipi sulla violenza sessuale, la percezione della diffusione della violenza, le cause della violenza nella coppia, l'accettabilità della violenza nella coppia.

Stereotipi sui ruoli di genere

Nei quesiti si chiede di esprimere il grado di accordo su alcune descrizioni dei ruoli di genere e su alcuni comportamenti rispetto alle relazioni familiari.

	Molto d'accordo	Abbastanza d'accordo	Poco d'accordo	Per niente d'accordo	Non risponde
1. In condizione di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne	1	2	3	4	996
2. È soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia	1	2	3	4	996
3. È l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia	1	2	3	4	996
4. Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche	1	2	3	4	996
5. Per l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro	1	2	3	4	996

Fonti: Scala della parità di genere Inglehart e Norris (2003); ISTAT, Indagine Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere, 2011; VICHEALTH Victorian Health Promotion Foundation, National community attitudes towards violence against women survey, Australia 2014.

Accettabilità della violenza

I quesiti vertono sull'accettabilità della violenza e misurano le opinioni personali rispetto alla tolleranza della violenza domestica,

Sono stati preferiti quesiti basati sulla descrizione di esempi concreti, tratti dalla International Violence Against Women Survey (IVAWS), che richiedono il grado di accettabilità sui comportamenti, rispetto a quelli in cui è richiesto l'accordo sulle possibili definizioni della violenza domestica.

	Sempre accettabile	Accettabile in certe circostanze	Mai accettabile	Non risponde
1. Un ragazzo schiaffeggia la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo. Ritiene che il comportamento del ragazzo sia:	1	2	3	996
2. In una relazione di coppia è normale che ci scappi uno schiaffo ogni tanto. Le sembra che questo sia:	1	2	3	996
3. Un uomo controlla abitualmente il cellulare, l'attività sui social network (<i>facebook, chat, ecc</i>) della moglie/compagna. Ritiene che il comportamento dell'uomo sia:	1	2	3	996

Fonti: International Violence Against Women Survey (IVAWS), 2001; Rete Antiviolenza, Progetto Urban 2000, 2000; ISTAT, Indagine sulla sicurezza delle donne, 2014

Prevalenza percepita

Ricerche svolte sugli atteggiamenti nei confronti di diversi tipi di fenomeni evidenziano che esiste una relazione tra la comprensione del fenomeno stesso da parte dell'individuo e la formazione dei suoi atteggiamenti rispetto ad esso. Una migliore comprensione del fenomeno inoltre significa una maggiore consapevolezza rispetto ad esso e pertanto rappresenta uno dei fattori che possono influenzare le risposte alla violenza sia a livello individuale che collettivo.

3. In generale, quanto pensa sia diffusa in Italia la violenza (fisica e/o sessuale) che le donne subiscono da parte dei propri compagni/mariti?

Molto diffusa (1)

Abbastanza diffusa (2)

Poco diffusa (3)

Per niente diffusa (4)

Non sa (997)

Non risponde (996)

Fonte: EUROSTAT, Indagine Irlandese violenza 2003, 2018

Le cause della violenza domestica

Questa parte del modulo indaga sulla diffusione di stereotipi sulle possibili giustificazioni della violenza da parte degli uomini sulle donne nella coppia. In particolare ci si è soffermati sugli atteggiamenti che attribuiscono la violenza rispettivamente a fattori individuali relativi a chi compie la violenza, alla responsabilità della vittima e più in generale al verificarsi di alcune situazioni particolari.

4. Alcuni uomini sono violenti con le proprie compagne/mogli. Perché secondo Lei?

	Si	No	Non sa	Non risponde
1. Perché hanno difficoltà a gestire la rabbia	1	2	996	997
2. Perché considerano le donne come oggetti di proprietà, come una cosa propria	1	2	996	997
3. Perché hanno avuto da bambini esperienze negative di violenza in famiglia (vista o subita)	1	2	996	997
4. Per motivi religiosi	1	2	996	997
5. Perché non sopportano che le donne siano emancipate	1	2	996	997
6. Perché fanno abuso di sostanze stupefacenti o di alcool	1	2	996	997
7. Per il bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie	1	2	996	997

Fonti: International Violence Against Women Survey (IVAWS), 2001; VICHEALTH Victorian Health Promotion Foundation, National community attitudes towards violence against women survey, Australia 2014; Rosa Shocking, condotta da Ipsos Public Affairs per WeWorld Intevita, 2014; Rete Antiviolenza, Progetto Urban 2000.

Le reazioni alla violenza

Il quesito serve a monitorare, da un lato, la conoscenza di alcuni servizi da parte dei cittadini, dall'altro, vuole rilevare gli atteggiamenti verso le vittime della violenza e la consapevolezza della complessità del percorso di uscita dalla violenza stessa.

5. Se lei conoscesse una donna che ha subito violenza da parte del proprio marito/compagno cosa le consiglierebbe di fare? (possibili più risposte)

	Si	No
1. La indirizzerei ai centri antiviolenza/altri servizi telefonici di aiuto alle donne		
2. Le direi di chiamare il 1522	1	0
3. La indirizzerei ad altri servizi o professionisti (consultori, avvocato, psicologo, medico, ecc.)	1	0
4. Le direi di sporgere denuncia(polizia/carabinieri)	1	0
5. Le consiglierei di provare a parlare con il marito/compagno	1	0
9. Le consiglierei di lasciare il marito/compagno	1	0
6. Non saprei cosa fare/consigliare	1	0
7. Non darei consigli perché non voglio intromettermi in questioni familiari	1	0
8. Non risponde	1	0

Stereotipi sulla violenza sessuale

Con questo quesito si indaga sulla diffusione di opinioni stereotipate sulle possibili giustificazioni della violenza sessuale che vedono la responsabilità nella vittima e nel verificarsi di alcune situazioni particolari.

6. Per ognuna delle seguenti affermazioni mi dica se è "molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo"	Molto d'accordo	Abbastanza d'accordo	Poco d'accordo	Per niente d'accordo	Non risponde
1. Le donne possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire	1	2	3	4	996
2. Le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo	1	2	3	4	996
3. Le donne serie non vengono violentate	1	2	3	4	996
4. Se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, non è una violenza	1	2	3	4	996
5. Di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì	1	2	3	4	996
6. Se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l'effetto di droghe è almeno in parte responsabile	1	2	3	4	996
7. Spesso le accuse di violenza sessuale sono false	1	2	3	4	996

Fonti: EUROSTAT, Indagine Irlandese violenza 2003, 2018 ; Rete Antiviolenza, Progetto Urban 2000 , 2000; VICHEALTH Victorian Health Promotion Foundation, National community attitudes towards violence against women survey, Australia 2014; Ministry of Social Affairs, Estonian population's attitudes and awareness of gender-based violence and human trafficking 2014/2016, 2016

Strategia di campionamento e livello di precisione dei risultati

Il disegno di campionamento

Il campione dell'indagine sugli stereotipi 2018 è definito come sotto-campione del campione di rispondenti all'indagine sulle Forze di Lavoro (FOL) nel periodo giugno – novembre 2018.

L'indagine FOL è un'indagine continua² e rappresenta la principale fonte sul mercato del lavoro ed è attualmente l'indagine campionaria ISTAT con il campione più esteso (circa 150.000 individui selezionati a trimestre, corrispondenti a circa 65.000 famiglie).

L'indagine FOL è a base trimestrale. Il campione di ogni trimestre è composto da gruppi di famiglie che si trovano in diverse occasioni di indagine (wave). Le famiglie campione vengono intervistate in quattro occasioni ed entrano nel campione trimestrale seguendo lo schema di rotazione 2T-2T-2T: effettuano la rilevazione in due trimestri consecutivi, i due trimestri successivi non vengono intervistate ed infine rientrano nel campione nei due trimestri successivi per poi uscirne definitivamente.

Il campione di ciascuna wave è estratto attraverso un disegno a due stadi (comuni e famiglie) con stratificazione delle unità di primo stadio in base alla dimensione demografica. Il dominio minimo pianificato per le stime FOL è la provincia ed all'interno di ogni provincia i comuni sono stratificati sulla base della popolazione residente: i comuni di maggiore dimensione sono definiti auto-rappresentativi (AR), gli altri non auto-rappresentativi (NAR). Tale suddivisione viene fatta in base ad una soglia che tiene conto della frazione di campionamento provinciale, del numero minimo di interviste da svolgere nei comuni e dell'ampiezza media familiare. I comuni AR sono quelli che hanno ampiezza demografica maggiore della soglia, fanno ciascuno strato a sé e vengono pertanto inclusi con certezza nel campione. Negli strati AR, dunque, vi è un solo stadio di selezione: quello relativo alla famiglie che vengono selezionate con probabilità uguali. Gli strati NAR, invece, sono composti da più comuni e tra questi viene selezionato un comune con probabilità proporzionale all'ampiezza demografica. Negli strati NAR quindi gli stadi di selezione sono due: quello relativo al comune e quello relativo alle famiglie che, anche in questo caso, vengono selezionate con probabilità uguali. Per ciascuna famiglia sono inclusi nel campione tutti gli individui ad essa appartenenti.

Per una maggiore tempestività dell'informazione l'Istat dal 2009 produce anche delle stime mensili. Il campione mensile FOL, è ovviamente ridotto (circa un terzo del campione trimestrale). Tuttavia per garantire la rappresentatività territoriale del campione, almeno a livello nazionale, è stato previsto uno schema di rotazione del campione anche nel tempo all'interno del trimestre.

² Per ulteriori approfondimenti si veda la nota metodologica della Rilevazione sulle Forze di Lavoro <https://www.istat.it/microdata/download.php?id=/import/fs/pub/wwwarmida/2/2018/4/Nota.pdf>.

In generale, la prima intervista viene svolta con tecnica CAPI e le restanti tre in tecnica CATI.

Il campione dell'indagine stereotipi (2018) è stato definito selezionando un individuo per ciascuna famiglia intervistata nell'indagine FOL in quarta wave, considerando solamente le famiglie intervistate con tecnica CATI.

Il campione del modulo stereotipi è rappresentativo degli individui residenti in Italia di età compresa tra 18 e 74 anni nel periodo giugno – novembre 2019.

Nella tabella di seguito sono riportate le numerosità in termini di famiglie dei campioni mensili e trimestrali dell'indagine FOL ed il corrispondente numero di individui (uno per famiglia) che hanno risposto al modulo sugli stereotipi.

TABELLA 1. NUMEROSITÀ CAMPIONARIA IN TERMINI DI FAMIGLIE PER L'INDAGINE FOL E DI RISPONDENTI AL MODULO SUGLI STEREOTIPI PER MESE.

Trim	Mese	Campione famiglie FOL	Campione Stereotipi
2	Giugno	19.730	2.516
3	Luglio		
3	Agosto	64.067	7.222
3	Settembre		
4	Ottobre	20.117	2.431
4	Novembre	24.824	2.865
Totale		128.738	15.034

Il totale dei rispondenti al modulo sugli stereotipi è stato 15.034, così distribuiti a livello regionale:

TABELLA 2. DISTRIBUZIONE DEI RISPONDENTI AL MODULO SUGLI STEREOTIPI PER REGIONE

Regione	Campione effettivo
Piemonte	1162
Valle D'Aosta	578
Lombardia	2006
Bolzano	335
Trento	396
Veneto	771
Friuli-Venezia Giulia	539
Liguria	510
Emilia-Romagna	1195
Toscana	957
Umbria	364
Marche	420
Lazio	1206
Abruzzo	302
Molise	185
Campania	1061
Puglia	702
Basilicata	459
Calabria	337
Sicilia	1087
Sardegna	462
Totale	15.034

Il calcolo dei coefficienti di riporto all'universo

Il peso campionario da assegnare ai rispondenti per ottenere le stime riferite alla popolazione di riferimento è stato determinato in due passi. Nel primo passo sono stati calcolati i pesi diretti dell'indagine stereotipi a partire dai pesi diretti dell'indagine FOL ($d_{k,FOL}$), applicando dei fattori correttivi che tengono conto del processo di selezione:

$$d_k = d_{k,FOL} * \frac{(nfam_m - nfam_{m,ineleg})}{nfam_{m,risp\ STER}} * w_{m,STER} * ncomp_{eleg},$$

dove:

- $nfam_m$ è il numero di famiglie campione nel mese m per l'indagine FOL;
- $nfam_{m,ineleg}$ è il numero di famiglie campione nel mese m ineleggibili per l'indagine FOL, ossia senza componenti di età compresa tra i 18 e i 74 anni;
- $nfam_{m,risp\ STER}$ è il numero di famiglie campione nel mese m per l'indagine FOL rispondenti anche al modulo sugli Stereotipi;
- $w_{m,STER}$ è il numero di famiglie rispondenti al modulo sugli stereotipi nel mese m , sul totale dei rispondenti a FOL;
- $ncomp_{eleg}$ numero di componenti di età compresa tra i 18 e i 74 anni nella famiglia.

Nel secondo passo, i pesi d_k sono stati corretti per far sì che i pesi finali rispettino dei totali noti relativi al totale della popolazione italiana media del periodo giugno – novembre 2018. Tale correzione è stata ottenuta mediante una calibrazione che ha tenuto conto dei seguenti vincoli:

a livello di ripartizione:

- condizione occupazionale percepita (3 modalità: occupato, disoccupato, inattivo).
- titolo di studio (4 modalità: nessun titolo o licenza elementare, licenza media, diploma, universitario).
- sesso (2 modalità: Maschio, Femmina) per classe d'età (6 modalità: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-74).

a livello di regione:

- sesso (2 modalità: Maschio, Femmina) per classe d'età (4 modalità: 18-39, 40-49, 50-59, 60-74).

La funzione di distanza utilizzata per la calibrazione è la logaritmica troncata. Tutti i vincoli (895) sono stati soddisfatti.

Per la calibrazione, la stima ed il calcolo degli errori campionari è stato utilizzato il software implementato in Istat, ReGenesees³.

Gli errori campionari per la valutazione della precisione delle stime

Per permettere una valutazione della precisione delle stime prodotte dall'indagine è stato calcolato l'errore campionario assoluto e relativo per ciascuna di esse.

Indicando con $V\hat{a}r(\hat{Y}_d)$ la stima della varianza della generica stima del totale di una variabile y riferita a un generico dominio d , \hat{Y}_d , la stima dell'errore di campionamento assoluto di \hat{Y}_d si può ottenere mediante la seguente espressione:

$$\hat{\sigma}(\hat{Y}_d) = \sqrt{V\hat{a}r(\hat{Y}_d)}.$$

La stima dell'errore di campionamento relativo di $\varepsilon(\hat{Y}_d)$ è invece definita dall'espressione.

$$\varepsilon(\hat{Y}_d) = \frac{\hat{\sigma}(\hat{Y}_d)}{\hat{Y}_d}.$$

Tuttavia, non è possibile pubblicare tutti gli errori di campionamento delle stime fornite perché le tavole risulterebbero di non facile consultazione per l'utente finale.

³ Zardetto D. 2015. ReGenesees: an Advanced R System for Calibration, Estimation and Sampling Error Assessment in Complex Sample Surveys, (extended version). *Journal of Official Statistics*, 31(2):177-203.

Al fine di permettere comunque una valutazione della variabilità campionaria di tutte le stime d'interesse, si è ricorso ad una presentazione sintetica degli errori relativi basata su modelli regressivi; ossia fondata sulla determinazione di una funzione matematica che mette in relazione ciascuna stima con il proprio errore di campionamento.

L'approccio utilizzato per la costruzione dei modelli è differente a seconda che la variabile oggetto di stima sia qualitativa o quantitativa. Infatti, per le stime di frequenze assolute (o relative) riferite alle modalità di variabili qualitative, è possibile utilizzare modelli che hanno un fondamento teorico, secondo cui gli errori relativi delle stime di frequenze assolute sono funzione decrescente dei valori delle stime stesse.

Poiché le stime dell'indagine sugli stereotipi sono principalmente frequenze, la funzione matematica che approssima meglio la relazione tra la stima ed il proprio errore campionario è:

$$\ln [\varepsilon(\hat{Y}_d)^2] = a + b \ln(\hat{Y}_d). \quad (1)$$

I parametri del modello, stimati mediante il metodo dei minimi quadrati per ciascun dominio territoriale di stima, sono riportati nella tabella seguente.

TABELLA 3. PARAMETRI STIMATI DEL MODELLO DI PRESENTAZIONE SINTETICA DEGLI ERRORI CAMPIONARI PER DOMINI TERRITORIALE DI STIMA E RELATIVI COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO (R²).

Dominio	a	b	r ²
Italia	10.584	-1.164	0.94
Nord-Ovest	10.331	-1.168	0.92
Nord-Est	9.742	-1.124	0.91
Centro	9.178	-1.094	0.93
Sud	10.239	-1.148	0.94
Isole	10.285	-1.177	0.91

$$\varepsilon(\hat{Y}_d) = \sqrt{\exp[a + b \ln(\hat{Y}_d)]}. \quad (2)$$

La tabella 5 rende più agevole la valutazione dell'errore campionario relativo percentuale ($\varepsilon(\hat{Y}_d) \times 100$). Ad esempio, una stima di 200,000 per il dominio Centro ha un errore relativo percentuale pari a 12.40, ottenuto sostituendo nell'espressione (2) gli opportuni valori:

$$\sqrt{\exp[9.178 - 1.094 \ln(200000)]} = 0.12396 \approx 0.1240 = 12.40\%.$$

Infatti, nella prima colonna della tabella sono indicati i valori crescenti di stima (20,000, 30,000, ..., 20,000,000) e nelle colonne successive gli errori campionari relativo percentuale, per ciascun dominio territoriale di interesse, calcolati mediante l'espressione (2) corrispondenti alle stime della prima colonna.

TABELLA 4. ERRORI CAMPIONARI RELATIVI PERCENTUALI ($\varepsilon(\hat{Y}_d) \times 100$) PER VALORI DI STIMA E DOMINI DI STIMA.

Stime \hat{Y}_d	Italia	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	Isole
20,000	62.39	53.89	49.92	43.68	56.83	50.37
30,000	49.27	42.53	39.75	34.99	45.03	39.68
40,000	41.68	35.95	33.81	29.90	38.18	33.50
50,000	36.60	31.56	29.83	26.46	33.59	29.38
60,000	32.92	28.37	26.92	23.95	30.25	26.39
70,000	30.09	25.93	24.69	22.01	27.69	24.10
80,000	27.84	23.99	22.90	20.46	25.64	22.28
90,000	26.00	22.39	21.44	19.19	23.97	20.79
100,000	24.45	21.05	20.20	18.11	22.56	19.54
200,000	16.33	14.05	13.69	12.40	15.16	12.99
300,000	12.90	11.08	10.90	9.93	12.01	10.23
400,000	10.91	9.37	9.27	8.48	10.18	8.64
500,000	9.58	8.23	8.18	7.51	8.96	7.58
750,000	7.57	6.49	6.51	6.02	7.10	5.97
1,000,000	6.40	5.49	5.54	5.14	6.02	5.04
2,000,000	4.28	3.66	3.75	3.52	4.04	3.35
3,000,000	3.38	2.89	2.99	2.82	3.20	2.64
4,000,000	2.86	2.44	2.54	2.41	2.72	2.23
5,000,000	2.51	2.14	2.24	2.13	2.39	1.95
7,500,000	1.98	1.69	1.79	1.71	1.89	-
10,000,000	1.68	1.43	-	-	1.60	-
15,000,000	1.32	-	-	-	-	-
20,000,000	1.12	-	-	-	-	-

Informazioni sulla riservatezza dei dati

I dati raccolti dalla rilevazione sulla sicurezza dei cittadini sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali. Questi possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e possono, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del Sistema statistico nazionale e dal Regolamento comunitario n. 831/2002. Le stime diffuse in forma aggregata, sono tali da non poter risalire ai soggetti che hanno fornito i dati o a cui si riferiscono.

Copertura e dettaglio territoriale

Le stime sono disponibili:

- per l'intero territorio nazionale;
- per le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole);
- per le regioni geografiche.

Diffusione

Dati e analisi sulla violenza contro le donne sono disponibili all'indirizzo

<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>

Referenze

- Ferrer-Pérez Victoria A., Esperanza Bosch-Fiol, Andrés Sánchez-Prada, and Carmen Delgado-Álvarez, Beliefs and attitudes about intimate partner violence against women in Spain, in *Psicothema*, February 2019
- Flood Michael and Bob Pease, Factors Influencing Attitudes To Violence Against Women Abuse, in *Trauma Violence* 2009; 10; 125 originally published online Apr 20, 2009;
- Eurobarometer, *Special Eurobarometer 449 "Gender-based violence" Report*, 2016
- Eurobarometer, *Special Eurobarometer 428 "Gender Equality" Report*, 2014
- Eurobarometer, *Special Eurobarometer 465 "Gender Equality"*, 2017
- Graham-Kevan Nicola and John Archer, Investigating Three Explanations Of Women's Relationship, In *Psychology Of Women Quarterly*, 29 (2005), 270–277
- INED, *VIRAGE Violence and gender relations survey: contexts and consequences of violence against women and men*, 2016
- ISTAT, *Indagine Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere*, 2011
- ISTAT, *Indagine Uso del tempo*, 2013-2014
- Madhabika B. Nayak, Christina A. Byrne, Mutsumi K. martin, and Anna George Abraham, attitudes toward violence against women: a Cross-Nation Study, *Sex Role*, Vol.49, Nos. 7/8, October 2003
- Ministerio de Sanidadservicios Sociales e Igualdad, *Percepción Social de la Violencia de Género 2013*, 2013
- Ministry of Social Affairs, *Estonian population's attitudes and awareness of gender-based violence and human trafficking 2014/2016*, 2016
- Pollitz Worden Alissa, Bonnie E. Carlson, Attitudes and Beliefs About Domestic Violence: Results of a Public Opinion Survey II. Beliefs About Causes, in *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 20 No. 10, October 2005
- Sagrestano, L. M., Heavy, C. L., Christensen, A. (1999), Perceived Power and Physical Violence in Marital Conflict, *Journal of Social Issues*, 55(1): 65-79.
- Simon Thomas R., Mark Anderson, Martie P. Thompson, alex e. Crosby, gene shelley, jeffrey j. Sacks, attitudinal acceptance of intimate partner violence among u.s. Adults, Centers for disease control and prevention Atlanta, GA, article in *Violence And Victims* · may 2001
- Rete Antiviolenza, *Progetto Urban 2000* , 2000
- UNFPA Georgia, *National Research on domestic violence against women in Georgia 2010*, 2010
- VICHEALTH Victorian Health Promotion Foundation, *National community attitudes towards violence against women survey*, Australia 2014
- Waltermaurer Eve, Public Justification of Intimate Partner Violence: A Review of The Literature, article in *Trauma Violence & Abuse* May 2012

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6**LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

L.R. 1 agosto 2019, n. 15

L.R. 29 dicembre 2020 n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 4

TITOLO I**Disposizioni generali e norme di principio***Art. 1**Principi*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'invulnerabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.

3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. E' promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

*Art. 2**Finalità*

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

2. La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, le parti sociali, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, i centri antiviolenza, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le associazioni femminili, i centri di documentazione delle donne e gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere presenti nella regione.

3. La Regione agisce contro la violenza di genere ovvero quella perpetrata ai danni delle donne, come manifestazione discriminatoria ed espressione più grave di relazioni di potere diseguale tra uomini e donne.

4. Essa elabora politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione.

Art. 3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";
- b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;
- c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;
- d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria. Indaga le relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;
- e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
- f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;
- g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettere a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui "a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata", "b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"; "d) l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato";
- h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;
- i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figli o figlie minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;
- j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));
- k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;
- l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;
- m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo;
- n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzia l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

TITOLO II**Sistema della rappresentanza***Art. 4**Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale*

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall' articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.

Art. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Rappresentanza paritaria nelle società controllate

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, assicura l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n.120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).
2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo un'apposita sezione di genere nell'albo regionale delle nomine di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

*Art. 6**Rappresentanza paritaria diffusa*

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.
3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.

TITOLO III**Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze***Art. 7**Educazione*

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che:
 - a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;
 - b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della filosofia, della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.
3. La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, istituita dalla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema.

*Art. 8**Cultura*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.
2. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria.
3. Per tali finalità, la Regione promuove l'intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde delle città dell'Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che possano costituire modelli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

positivi per le nuove generazioni.

4. La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell'opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, pubblicazioni, campagne d'informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e per un approccio paritario; censisce, attraverso l'Istituto beni artistici, culturali e naturali (IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema informativo biblioteche l'eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano.

Art. 8 bis

Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(prima aggiunto articolo da art. 17 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi modificato comma 5 da art. 50 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

1. *Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
2. *La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
3. *La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:*
 - a) *la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;*
 - b) *la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;*
 - c) *la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.*
4. *Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).*
5. *La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo....*

Art. 9

Linguaggio di genere e lessico delle differenze

1. *La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.*
2. *La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative.*
3. *Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere.*
4. *Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati.*

TITOLO IV

Salute e benessere femminile

Art. 10

Medicina di genere e cura personalizzata

1. *La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall' articolo 32 della Costituzione,*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.

2. Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della Regione Emilia-Romagna valorizzano l'approccio di genere nella cura e nell'assistenza di donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un'informazione corretta ed equa sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l'attività scientifica e di ricerca secondo l'ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere; realizzano un'attività formativa professionale permanente con l'obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro.

3. La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento.

4. Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell'organizzazione del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nell'uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia.

5. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, in forza degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l'approccio equity oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Art. 11

Rete dei servizi e presidi territoriali

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.

2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari, nell'ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case della salute, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere delle donne e delle ragazze in un'ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.

3. A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e tecnologiche per facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi precoce, educazione alla sessualità e all'affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto del percorso nascita, dell'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo dell'ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale.

4. L'approccio di genere, l'integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie della rete socio-sanitaria territoriale nell'organizzazione e nelle prestazioni sanitarie territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza, sulla produttività.

5. In particolare l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell'Emilia-Romagna, per promuovere piattaforme formative in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori.

6. Nell'ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute femminile, nella logica di promuovere l'equità, ridurre le disuguaglianze e favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

7. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato "codice di prevenzione" dedicato a chi subisce violenza, per l'accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in particolare di violenza domestica, nonché l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

8. Nell'organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi dell'ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell'utenza tutta, con particolare riguardo per le disabilità.

Art. 12

Sport e qualità del tempo libero

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.

2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti Locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.

4. La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.

TITOLO V

Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere

Art. 13

Violenza di genere

(aggiunto comma 2 bis. da art. 12 L.R. 1 agosto 2019, n. 15)

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:

- a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'invulnerabilità della persona;
- b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne;
- c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;
- d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;
- e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.

2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

2 bis. *Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità.*

Art. 14

Centri anti violenza

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri anti violenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale.

2. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza.

3. Ai sensi dell' articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.

4. Per la definizione dei percorsi di presa in carico, delle modalità di collaborazione tra soggetti della rete, dei livelli di prestazione e criteri di accesso, previo parere delle competenti commissioni assembleari, vengono emanate dalla struttura regionale competente apposite linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. La gestione dei centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

6. I centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

7. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata che inviano alla Regione per le finalità di cui al presente titolo.

8. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore secondo i principi di efficienza ed efficacia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il coordinamento dei centri antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e consistenza della propria attività alle Commissioni assembleari competenti.

9. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche di cui al presente articolo, coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere.

Art. 15

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.

2. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio che applicano la metodologia di accoglienza contenuta in una carta dei servizi rispettosa delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Le case rifugio possono essere promosse da enti locali, associazioni o organizzazioni in forma singola o associata che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

4. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza.

5. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili a disposizione e non produttivi di reddito da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo.

6. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza.

7. Il Comune, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, può individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

Art. 16

Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema.

2. La Regione favorisce, attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro e la formazione professionale,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

azioni che sostengano le donne ad uscire dalla violenza fisica, economica e psicologica anche attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo e formativo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, i servizi per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e professionali, i centri antiviolenza e le consigliere di parità.

Art. 17

Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza

1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d'intervento individuate.
2. Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, l'organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità.
3. Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea legislativa, sentita la Commissione per la parità in sede referente.
4. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18

Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto.
2. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il responsabile
3. Per l'esercizio delle funzioni di osservatorio, la Regione promuove le collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale.
4. Le attività dell'osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale.
5. La struttura cui sono assegnate le funzioni di osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) supporto delle politiche regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acquisisce le fonti ufficiali sui temi di genere e sulla violenza di genere, rileva sistematicamente i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS), costruisce e gestisce le banche dati a fini statistici e di ricerca, definisce metodologie di analisi delle diverse tipologie di dati, e le loro integrazioni, e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna;
 - b) promuove, anche in collaborazione con la Rete dei Centri antiviolenza, l'utilizzo di strumenti per la valutazione dell'efficacia delle politiche di genere;
 - c) collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito con legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sui dati di comune interesse, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali coinvolti nello studio della violenza contro le donne;
 - d) realizza mappe aggiornate per l'utenza sulla rete dei servizi a disposizione e sostiene all'uopo campagne d'informazione.

Art. 19

Formazione regionale

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio.
3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

Art. 20

Interventi per uomini maltrattanti

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità.

2. L'esito dei programmi attivati per lo scopo di cui al comma 1 sarà presentato annualmente alle Commissioni assembleari competenti.

Art. 21

Interventi per minori testimoni di violenza di genere

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013, attua interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, mediante linee di intervento previste dal Piano regionale contro la violenza di cui all'articolo 14.

Art. 22

Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostiene anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono e per la tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l'emersione e il monitoraggio del fenomeno, l'informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi territoriali.

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

Art. 23

Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà.

2. Nell'ambito delle funzioni di osservatorio della Regione di cui all'articolo 18, si attiveranno strumenti di monitoraggio del fenomeno in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza, mediatrici culturali, associazioni e comunità di migranti.

Art. 24

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei limiti delle proprie competenze:

a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

b) promuove la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi rilevati avvalendosi anche delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 18.

Art. 25

Misure per la sicurezza urbana

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell'accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia integrata, accessibilità e vitalità dei contesti, collegamenti senza barriere, cura del territorio e aggregazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di un sistema integrato di sicurezza di cui alla legge regionale n. 24 del 2003.

2. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza di donne e uomini sui temi della sicurezza, la Regione sostiene e promuove l'attività di formazione della polizia locale, i protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di formazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole e di indagine nel mondo scolastico, di informazioni utili per le donne che subiscono violenza nell'ambito delle linee di indirizzo di cui all'articolo 17.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 26**Costituzione di parte civile*

1. La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza sulle donne.
2. La Regione in tali circostanze si avvale anche della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati istituita con articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003.
3. La Regione incentiva l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

TITOLO VI**Lavoro e occupazione femminile***Art. 27**Misure per la crescita equa e inclusiva*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.
2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.
3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall' articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all' articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.

*Art. 28**Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale*

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:
 - a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;
 - b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;
 - c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;
 - d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;
 - e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell' articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;
 - g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

*Art. 29**Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.

2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.

3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.

Art. 30

Etichetta di diversità e parità di genere

1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.

2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.

3. L'assegnazione dell'etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.

Art. 31

Imprenditoria femminile e professioni

(aggiunto comma 2 bis da art. 26 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.

2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
- d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.

2 bis. *Per le finalità di cui al comma 1, la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile denominato "Fondo regionale per l'imprenditoria femminile e Women New Deal.*

3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.

Art. 32

Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dell'Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionale e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.

Art. 32 bis

Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale

(aggiunto da art. 7 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

1. *L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.

3. La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predisponde annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.

4. La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.

5. L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.

6. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

TITOLO VII

Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura

Art. 33

Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione

1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell' articolo 37, primo comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.

3. A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi della normativa vigente:

a) predisponde analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per individuare forme di flessibilità nell'assistenza agli anziani e nell'educazione dei bambini e delle bambine, per promuovere cultura della condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli stereotipi di ruolo;

b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella vivibilità delle città;

c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie;

d) favorisce l'implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l'infanzia e l'adolescenza, ai servizi di assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi;

e) riconosce e sostiene l'attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale come disciplinato dalla normativa di settore;

f) adotta nell'ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, stimolo, formazione di cui all' articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) relativamente all'adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione.

TITOLO VIII **Rappresentazione femminile nella comunicazione**

Art. 34

Discriminazione dell'immagine femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
 - a) amministrazioni statali competenti;
 - b) enti territoriali e loro associazioni;
 - c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
 - d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
 - e) Ordine dei giornalisti;
 - f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.
4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.
5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

TITOLO IX **Cooperazione internazionale**

Art. 35

Relazioni globali per la parità

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l'attività e l'iniziativa dei soggetti di cui all' articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle associazioni femminili, reti di donne impegnate nella cooperazione internazionale e network transnazionali di riconosciuta valenza europea.
2. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell'osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione.
3. La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di contributo predisposti ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l'esito con cadenza annuale.

TITOLO X **Strumenti del sistema paritario**

Art. 36

Bilancio di genere

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 3, è

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa stabiliti, e comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio.

2. Il bilancio di genere:

a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;

b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico.

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.

4. La Giunta regionale cura l'attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento del personale nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 37

Statistiche di genere

1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

Art. 38

Tavolo regionale permanente per le politiche di genere

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'articolo 39.

2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.

3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.

4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.

Art. 39

Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali

1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.

2. L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'articolo 40.

Art. 40

Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere

1. L'Area di integrazione di cui all'articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.

2. Di norma l'Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.

3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.

4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

5. La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.

6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.

Art. 41

Centro regionale contro le discriminazioni

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell' articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 42

Conferenza delle elette

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.

2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.

3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.

4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.

5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.

6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

Art. 42 bis

Valutazione dell'impatto di genere ex ante
(aggiunto da art. 39 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d'urgenza, la valutazione dell'impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l'efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell'impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.

2. La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

3. La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:

a) gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell'uguaglianza di genere e della democrazia paritaria;

b) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;

c) l'assegnazione delle risorse di bilancio;

d) la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;

e) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);

f) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;

g) l'idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l'effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;

h) l'eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull'impatto di genere.

4. La Giunta, previa intesa con l'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l'applicabilità delle valutazioni dell'impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d'Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

5. La Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi quali-quantitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.

6. Tutte le valutazioni previste dal presente articolo sono rese pubbliche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

TITOLO XI
Sistema di verifica e di valutazione

Art. 43

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

- a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 17 e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;
- b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 16;
- c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'obiettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;
- d) l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

Art. 44

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l'Area di integrazione prevista all'articolo 39 è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 2006.

Art. 45

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi

Numero della legge: 3

Data: 24 febbraio 2022

Numero BUR: 18 s. o. n. 1

Data BUR: 24/02/2022

SOMMARIO

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Obiettivi e interventi)
- Art. 3 (Soggetti beneficiari)
- Art. 4 (Strumenti partecipativi e collaborativi)
- Art. 5 (Piano triennale degli interventi)
- Art. 6 (Programma annuale degli interventi)
- Art. 7 (Disposizione di prima attuazione)
- Art. 8 (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
- Art. 9 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" e successive modifiche)
- Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 11 (Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento europeo e internazionale, di quanto previsto dagli articoli 6, comma 6 e 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, nonché in conformità con la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di azione adottate a Pechino, il 15 settembre del 1995, dalla Quarta Conferenza mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) sulle donne e con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata, con risoluzione 70/1 del 25 settembre 2015, dall'Assemblea generale dell'ONU e, in particolare, con l'Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze", promuove l'equiparazione dei diritti e maggiori forme di tutela, favorisce e incentiva azioni a favore delle donne tese al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, alla promozione della formazione, del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Art. 2

(Obiettivi e interventi)

1. La presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea nonché statale e, in particolare, della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, detta disposizioni volte:

- a) alla promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità;
- b) al contrasto e alla lotta verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere e, in particolare, di quelli che alimentano il divario di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie STEM;
- c) alla diffusione della passione, sin dall'infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne;
- d) alla promozione della formazione STEM incoraggiando le studentesse allo studio di tali materie stimolandone l'apprendimento fin dalla più giovane età;
- e) alla valorizzazione dei talenti e delle capacità tecnico-scientifiche delle donne e al sostegno della scelta di percorsi scientifici;
- f) alla promozione e al sostegno dell'occupazione, delle carriere e dell'imprenditorialità delle donne nel campo delle discipline STEM;
- g) al contrasto delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in coerenza con i piani e i programmi regionali, statali ed europei, anche con il concorso dei fondi europei, promuove, sostiene e finanzia, anche nella forma della compartecipazione e/o del cofinanziamento e del partenariato pubblico – privato, interventi concernenti, in particolare:

- a) la promozione di iniziative, rivolte alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, per stimolare l'apprendimento delle materie STEM, anche attraverso l'introduzione di metodi innovativi di comprensione del metodo scientifico e di somministrazione dei percorsi di approfondimento, per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per il sostegno nello studio di materie scientifiche, per la promozione di progetti di coding, di progetti di sviluppo logico, di alfabetizzazione digitale e di orientamento alla scienza, per l'istituzione di premi per giovani inventrici, di interventi per il sostegno alla scelta di percorsi scientifici e delle capacità tecnico scientifiche delle ragazze;
- b) l'attivazione di programmi di orientamento allo studio, rivolti in particolare alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che ne promuovano le carriere scientifiche, anche attraverso l'organizzazione di incontri, testimonianze in aula e masterclass sulle sfide della ricerca nei diversi ambiti scientifici e sul ruolo centrale che le conoscenze e le competenze in questi settori hanno nella costruzione del futuro, per la diffusione della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne, per contrastare la loro sotto-rappresentazione in settori strategici, favorendo allo stesso tempo l'uguaglianza di genere e le pari opportunità;
- c) l'organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale docente, in particolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado, volti a trasmettere le adeguate competenze sulle tematiche degli stereotipi di genere, sulle modalità innovative di insegnamento delle materie scientifiche e matematiche e sull'istruzione digitale;
- d) l'istituzione di borse di studio, destinate alle studentesse, per incentivare e sostenere la scelta di percorsi nei settori scientifici a bassa partecipazione femminile;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione professionalizzante e specializzata nonché di tirocini formativi, rivolti prioritariamente alle donne che devono entrare o rientrare nel mercato del lavoro, diretti a fornire le adeguate competenze in campo scientifico, nell'uso di tecnologie digitali e di programmi, nella gestione di software per data analysis;
- f) l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) dedicati in prevalenza alle studentesse, nel campo della programmazione e dello sviluppo di prodotti digitali;
- g) la promozione di progetti e di corsi per la formazione professionale, rivolti alle donne e dedicati alle micro, piccole e medie imprese (PMI), alle lavoratrici autonome e artigiane, per l'acquisizione di competenze digitali, al fine di facilitare l'accesso al mercato digitale;

- h) la promozione di iniziative per incentivare la valorizzazione delle competenze delle donne, in particolare presso le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese che lavorano nella ricerca, anche attraverso la predisposizione e l'adozione di gender equality plans, al fine di rendere tali organizzazioni più inclusive e in grado di valorizzare tutti i talenti superando stereotipi e discriminazioni di genere;
- i) la promozione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, di dottorati anche industriali, in particolare quelli legati alle esigenze del territorio, per valorizzare le competenze sviluppate in ambito lavorativo e permettere la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, facilitando il passaggio dall'università al mercato del lavoro e migliorando le opportunità di inserimento lavorativo di giovani donne altamente qualificate;
- l) la promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore delle donne, nei campi inerenti le materie STEM;
- m) la promozione di iniziative per incentivare l'occupazione e la progressione di carriera delle donne nei settori STEM e in quelli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche mediante il riconoscimento di benefici premiali a favore delle imprese che operano in tali settori;
- n) la promozione di progetti per la creazione di gender innovation hub, di ecosistemi territoriali, spazi fisici dove possano incontrarsi imprese, ricerca e formazione per sostenere lo sviluppo di un'innovazione tecnologica e digitale attenta alle implicazioni di genere;
- o) l'organizzazione di corsi e programmi per l'alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare alle fasce più vulnerabili nelle quali tali competenze sono normalmente più carenti, al fine di fornire le necessarie competenze digitali di base;
- p) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, del contrasto verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere con particolare riferimento alle materie STEM, dell'importanza di una formazione STEM per le ragazze rispetto alle professioni di domani;
- q) la promozione e la realizzazione di giornate informative e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso convegni, seminari di studio e l'utilizzo dei social, per appassionare alle materie STEM le giovani generazioni, in particolare bambine e adolescenti, per stimolare l'apprendimento delle materie STEM e favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per la promozione della scelta di percorsi scientifici e delle carriere STEM delle donne;
- r) la promozione di programmi di sviluppo delle carriere delle donne che lavorano nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione in discipline STEM, favorendone il coinvolgimento nei processi decisionali attraverso azioni specifiche e attuali per i diversi livelli di carriera.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6, gli enti locali o altri enti pubblici territoriali, i municipi, le scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, le università pubbliche e gli enti di ricerca, le università private che abbiano la sede legale e/o operativa nella Regione, gli enti di formazione professionale accreditati e gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che abbiano finalità statutarie connesse e coerenti con le finalità della presente legge, che siano costituiti da almeno due anni e aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, nonché le imprese private, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale che abbiano vocazione e competenza specifica nei settori e ambiti STEM e gli eventuali ulteriori requisiti individuati con il piano di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Strumenti partecipativi e collaborativi)

1. La Regione provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di accordi, protocolli d'intesa, convenzioni e altre forme di partenariato e promuove, altresì, la conclusione di accordi, protocolli e altre forme di collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 5**(Piano triennale degli interventi)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, in coerenza con le previsioni dei piani operativi regionali e nel rispetto della programmazione economica regionale, adotta con cadenza triennale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale di cui all'**articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4** (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, il piano triennale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale individua:

- a) gli ambiti e gli obiettivi prioritari d'intervento tra quelli elencati all'articolo 2, comma 2, da perseguire nel triennio di riferimento con i relativi valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del perseguimento degli interventi di cui alla lettera a);
- c) gli eventuali requisiti ulteriori richiesti alle imprese private ai sensi dell'articolo 3;
- d) il quadro delle risorse finanziarie pluriennali disponibili a legislazione vigente al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6**(Programma annuale degli interventi)**

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sulla base del piano triennale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM, di seguito denominato programma annuale.

2. Il programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, nonché il riparto delle risorse.

3. Il programma annuale definisce, altresì, i criteri e le modalità relativi alla:

- a) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- c) erogazione dei finanziamenti;
- d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

4. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge con procedure a evidenza pubblica.

Art. 7

(Disposizione di prima attuazione)

1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano triennale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere la formazione, la ricerca, l'inserimento lavorativo e la carriera scientifica nelle discipline STEM. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che descrive:

a) gli interventi realizzati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, i soggetti coinvolti, le eventuali forme di partecipazione, adesione, collaborazione e partenariato attivate, le risorse stanziare e quelle effettivamente utilizzate, i risultati conseguiti;

b) le eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 9

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna" e successive modifiche)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2014, dopo le parole: "pari opportunità" sono inserite le seguenti: "al fine di contrastare gli stereotipi di genere negli ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro e per favorire, in particolare, il superamento del divario esistente in ordine alle competenze, all'occupazione e alla progressione di carriera delle donne nelle discipline e nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM)".

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)" e del "Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere attività culturali, sociali, sportive ed a carattere informativo nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)", le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 250.000,00, per l'anno 2022 e a euro 350.000,00, per l'anno 2023, e a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

a) alla **legge regionale 30 marzo 1992, n. 29** (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e alla **legge regionale 27 luglio 2018, n. 6** (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, iscritte nei programmi 04 "Istruzione universitaria" e 07 "Diritto allo studio" della missione 07 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1;

b) alla **legge regionale 20 aprile 2015, n. 5** (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1;

c) alla **l.r. 4/2014** e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

d) alla **legge regionale 10 giugno 2021, n. 7** (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, iscritte nel programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15, titolo 1;

e) alla **legge regionale 6 luglio 2021, n. 10** (Disposizioni per la realizzazione di open innovation center), iscritte nel programma 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titoli 1 e 2.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse assegnate dallo Stato in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le risorse dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 11**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @lternato Contenziosi Multimedia

Date di vigenza

26/11/2016	entrata in vigore	mostra documento vigente dal 26/11/2016
11/08/2022	modifica	mostra documento vigente dal 11/08/2022
03/11/2022	modifica	mostra documento vigente dal 03/11/2022

Documento vigente dal 03/11/2022

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016 , n. 14

Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 S.o. n. 2 del 25/11/2016

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I*DISPOSIZIONI GENERALI***Art. 1***(Principi)*

1. La Regione riconosce il valore della differenza e della libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. La condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni è riconosciuta e fondata sul principio di equità di distribuzione del potere e delle risorse.
2. La Regione favorisce la partecipazione di entrambi i generi alla fruizione di beni comuni e promuove un modello di sviluppo giusto e solidale, basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza, della ricerca e del patrimonio artistico e culturale.
3. La Regione riconosce il valore delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze femminili e promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato.
4. La Regione si ispira ai principi della cooperazione solidale, del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi per affermare stili di vita basati su modalità di relazioni e pratiche di lavoro e di vita rispettose delle differenze.
5. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione, delle attività economiche, del welfare e della sanità.
6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio per le politiche pubbliche regionali di settore e per le azioni del sistema amministrativo regionale.

Art. 2*(Obiettivi)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all' [articolo 1](#) ed in attuazione dello [Statuto regionale](#) , nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni, il Centro per le pari opportunità di cui alla [legge regionale 15 aprile](#)

[2009, n. 6](#) (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), di seguito CPO, e le altre istituzioni, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l'autodeterminazione delle donne;
- b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo;
- c) promuove progetti per la paritaria valorizzazione di genere e per il contrasto degli stereotipi e dei pregiudizi e favorisce la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni per entrambi i generi;
- d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità;
- e) promuove e tutela la libera scelta alla maternità e paternità responsabili e favorisce la piena attuazione del diritto alla genitorialità;
- f) promuove l'occupazione femminile e sostiene il lavoro qualificato delle donne nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, la progressione di carriera, la presenza negli organi decisionali e contrastando la discriminazione e la segregazione formativa e professionale, promuove altresì il contrasto alla disparità retributiva tra uomini e donne;
- g) sostiene le professionalità e l'imprenditorialità femminili favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;
- h) sostiene le associazioni femminili e le forme aggregative tra donne;
- i) favorisce gli interventi di promozione della salute, della ricerca scientifica, farmacologica, dello studio dei fattori di rischio, delle diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono conto delle differenze tra donne e uomini e la diffusione e l'insegnamento della medicina di genere;
- j) favorisce, nell'ambito delle politiche sociali intese come fattore di sviluppo umano e di coesione sociale, il benessere delle donne attraverso percorsi individuali, politiche familiari e progetti di comunità;
- k) contrasta la violenza degli uomini sulle donne;
- l) promuove, nell'ambito delle attività di comunicazione e di informazione, la conoscenza e la diffusione del valore della differenza tra donne e uomini sostenendo il ruolo delle donne in campo sociale, professionale e politico;
- m) promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato;
- n) promuove e divulga ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni;
- o) promuove iniziative di valorizzazione e sostegno delle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche, che ne favoriscano, nel rispetto delle differenze culturali, la presenza attiva nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
- p) favorisce gli interventi di promozione del benessere organizzativo e della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro nonché iniziative e percorsi formativi in materia di prevenzione dei rischi lavorativi connessi alle differenze di genere;
- q) promuove azioni rivolte alla sicurezza delle donne nelle città e negli spazi di vita comune [\[... \]](#) [\[4\]](#) ; [\[5\]](#)
- q bis) riconosce adeguata tutela alle donne con disabilità, quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, sostenendo azioni finalizzate a garantire loro una piena inclusione nel tessuto sociale. [\[6\]](#)

TITOLO II

POLITICHE PER UNA NUOVA CIVILTÀ DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI

CAPO I COMPETENZE DELLE DONNE

Art. 3 (Archivio delle competenze delle donne)

1. La Regione istituisce l'Archivio delle competenze delle donne che lavorano o risiedono in Umbria nel quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico.

2. L'Archivio è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e di favorirne un'adeguata presenza nei ruoli fondamentali della vita regionale.

L'Archivio favorisce anche la divulgazione di competenze femminili per le indicazioni e le proposte di designazioni e nomine di competenza regionale.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce caratteristiche e modalità di costituzione dell'Archivio di cui al [comma 1](#).

Art. 4

(Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi)

1. È istituito presso il CPO l'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi, di seguito denominato Albo. Possono iscriversi all'Albo le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili e femministe, le cooperative no profit, di genere, che hanno sede operativa nel territorio regionale e il cui [statuto](#) o atto costitutivo prevede attività finalizzate alla promozione di una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini appartenenti a generazioni, culture e religioni diverse.

2. La costituzione e l'iscrizione all'Albo è disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto, ed è condizione necessaria per ottenere contributi regionali e per fruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca.

Art. 5

(Presenza delle donne nei luoghi di decisione)

1. La Regione promuove e favorisce la presenza, di norma paritaria, dei generi nella vita politica ed economica, nelle assemblee elettive e nei luoghi di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi di nomina dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, anche attraverso il sistema elettorale.

CAPO II**AZIONI DI SISTEMA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE DI GENERE****Art. 6**

(Cultura della differenza)

1. La Regione riconosce il ruolo della cultura della differenza quale leva fondamentale per il progresso della società e per la prevenzione e il contrasto a qualsiasi tipo di violenza e discriminazione.

2. La Regione opera per la conservazione e la diffusione della memoria storica, culturale, politica e sociale delle donne e per l'alfabetizzazione alla cultura della differenza di genere.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al [comma 2](#), la Regione riconosce la Biblioteca delle Donne "Laura Cipollone" del CPO, quale luogo specialistico di riferimento.

Art. 7

(Comunicazione e informazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisce relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e che valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico anche attraverso il sito istituzionale come forma di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini.

2. La Regione stipula protocolli d'intesa con l'ordine dei giornalisti e con le associazioni dei pubblicitari della regione per le finalità del [comma 1](#).

3. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla [legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28](#) (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della [legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3](#) (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) per il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria.

4. Ai fini di cui al [comma 3](#) il CO.RE.COM., in particolare, effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e all'identità di genere della persona nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale.

Art. 8

(Rete per le politiche di genere)

1. È istituita la Rete per le politiche di genere di cui fanno parte la Regione, gli enti locali, le associazioni delle donne, le associazioni datoriali e sindacali, le consigliere di parità, gli organismi di parità e di pari opportunità e il CPO, finalizzata ad attuare un programma integrato di politiche e di interventi. La Rete è anche sede di confronto, verifica e proposta delle buone prassi.

2. La Regione convoca la Rete di cui al [comma 1](#) per supportare la programmazione, proporre, monitorare e verificare le politiche di genere dell'intero sistema regionale.

3. La Rete di cui al [comma 1](#) è disciplinata dalla Giunta regionale con proprio atto.

CAPO III
AZIONI TERRITORIALI

Art. 9

(Buone pratiche per nuovi stili di vita)

1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita quotidiana e la cura degli spazi condivisi, elabora linee di indirizzo per i Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi applichino nuovi criteri per la realizzazione di progetti abitativi, corredati da spazi destinati all'uso comune di attrezzature, risorse e servizi.

2. La Regione, al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce:

a) nuove forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e negli insediamenti abitativi composti da alloggi dotati di spazi destinati all'uso comune e alla condivisione (cohousing);

b) nuove forme di mobilità sostenibile quali: autonoleggio a ore di mezzi di trasporto (carsharing), condivisione di auto private tra gruppi di persone (carpooling), percorsi sicuri casa-scuola e percorsi ciclabili;

c) forme ed attività di condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di agevolare lo scambio, la collaborazione e la relazione professionale (coworking);

d) forme di acquisto collettivo quali i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui alla [legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1](#) (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);

e) istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale;

f) iniziative di turismo responsabile;

g) scambio tra le diverse popolazioni e comunità migranti residenti;

h) scambio tra le diverse generazioni.

3. La Regione, per la realizzazione dei progetti di cui al [comma 2](#), stipula protocolli d'intesa con i soggetti pubblici o privati interessati.

4. La Regione promuove forme di consultazione e coinvolgimento delle donne, delle associazioni, delle organizzazioni, degli organismi di pari opportunità, delle esperte, nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e benessere e per favorire percorsi di mobilità ed autonomia attenti alle esigenze della vita quotidiana delle persone di ogni generazione.

5. La programmazione regionale tiene conto degli elementi innovativi emersi a seguito della realizzazione delle azioni previste dal presente articolo.

Art. 10

(Servizi di promozione del benessere)

1. Al fine di promuovere relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone sono costituiti i Servizi di mediazione familiare e nelle relazioni.

2. Per garantire la diffusione di tali servizi gli stessi possono essere realizzati presso le Aziende unità sanitarie locali e presso i Comuni, anche attraverso specifici accordi.

3. Al fine di garantire alle donne di ogni età e provenienza sostegno relazionale, orientamento ed informazione dei servizi, anche in attuazione della presente legge, sono istituiti presso i Comuni o loro forme associative centri di aggregazione o servizi per favorire l'autodeterminazione delle donne.

4. Con atto della Giunta regionale sono definite modalità di costituzione e funzionamento dei Servizi di mediazione familiare di cui al [comma 1](#), nonché le modalità di costituzione dei centri di aggregazione o servizi di cui al [comma 3](#).

Art. 11

(Banche dei beni e dei tempi)

1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, per rafforzare il reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità e nelle scuole e per favorire la cultura del dono e della reciprocità e contrastare

l'isolamento e la solitudine delle persone, sostiene i Comuni che promuovono la costituzione di associazioni denominate "Banche dei beni e dei tempi" quali esperienze organizzate di scambio alla pari di tempi, beni e servizi, senza la mediazione di denaro.

2. I Comuni o le loro forme associative assicurano la logistica necessaria al funzionamento delle Banche dei beni e dei tempi, organizzano una costante attività di promozione e sensibilizzazione, assicurano la formazione dei soggetti aderenti e garantiscono lo scambio di informazioni tra le stesse, tenendo conto delle diverse popolazioni e comunità presenti nel territorio.

TITOLO III
POLITICHE REGIONALI

CAPO I
ISTRUZIONE

Art. 12

(Promozione della cultura della differenza nella scuola)

1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzione di sé, con strumenti di conoscenza, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere.

Art. 13

(Azioni regionali)

1. La Regione per le finalità di cui all' [articolo 12](#) promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici, le seguenti azioni:

a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti e sensibilizzazione dei genitori finalizzate alla valorizzazione di genere e della disabilità nelle relazioni educative;

b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza sia delle donne che degli uomini nel mondo della cultura;

c) elaborazione di metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista di genere, i contesti socio-economici di riferimento anche per individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, femminile e maschile;

d) introduzione dell'educazione sessuale orientata alla conoscenza del corpo e dei sentimenti come base per un dialogo paritario e rispettoso tra ragazzi e ragazze;

e) elaborazione di indicatori che consentano alle istituzioni scolastiche la valutazione ed autovalutazione dei processi educativi e formativi dal punto di vista di genere;

f) raccolta, diffusione e condivisione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti multimediali che possono incidere, in un'ottica di genere, sulla formazione generale di ragazzi e ragazze;

g) attivazione di percorsi di orientamento per contrastare la segregazione formativa e professionale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con le consigliere di parità;

h) realizzazione di iniziative di diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo con attenzione alle peculiarità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita e di lavoro;

i) sostegno all'istruzione delle donne, giovani e adulte e alla promozione culturale e formativa lungo tutto il corso della vita;

j) ricerche socio-economiche e antropologiche caratterizzate da un approccio di genere e dall'analisi di processi di cambiamento della presenza femminile e delle relazioni tra i sessi;

k) sostegno ad iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere [...] [\[7\]](#) ; [\[8\]](#)

k bis) campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema della parità di genere in riferimento alla discriminazione multipla delle donne disabili. [\[9\]](#)

2. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al [comma 1](#) , sottoscrive protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di servizi educativi e scolastici.

CAPO II
DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE

Art. 14

(Diritto alla salute delle donne)

1. La Regione considera la salute come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari e garantisce il diritto alla salute delle donne e degli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, fisiologiche, psicologiche e culturali.
2. La Regione, attraverso politiche mirate, sviluppa azioni ed interventi per un trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza degli uomini contro le donne produce sulla salute delle donne.
3. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, della prevenzione, della ricerca farmacologica, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza di essere donna e uomo.
4. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli.
5. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, favorisce specifici interventi volti alla prevenzione delle patologie tumorali femminili, all'assistenza delle donne in gravidanza e all'educazione sessuale e riproduttiva delle stesse anche attraverso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
6. La Regione, attraverso politiche mirate, riduce il rischio per la salute delle donne tenendo in considerazione il contesto socio economico, le politiche per la famiglia, per l'occupazione e garantendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
7. La Regione implementa l'accesso ai servizi sanitari rendendoli più consoni alle esigenze delle donne.
8. La Regione valorizza le associazioni, le organizzazioni delle donne e le competenze femminili che danno voce alla medicina di genere.

Art. 15*(Azioni specifiche per la salute)*

1. La Regione per le finalità di cui all' [articolo 14](#) :

a) favorisce la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale;

b) garantisce l'umanizzazione di tutto il percorso nascita, favorendo l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa;

c) promuove, nel rispetto della [legge 22 maggio 1978, n. 194](#) (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva, politiche di riduzione di interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) anche per le donne immigrate, nonché politiche di sostegno ai consultori territoriali;

d) promuove la protezione della fertilità attraverso la prevenzione e la procreazione medicalmente assistita e tutela il post-parto;

e) promuove studi volti alla conoscenza del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili al fine dell'abbattimento di tali pratiche anche organizzando percorsi di formazione agli operatori socio sanitari [...] [\[10\]](#) ,[\[11\]](#)

e bis) assicura la piena accessibilità dei servizi e dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l'offerta di informazioni, in modo specifico e adeguato alla propria disabilità, per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute, con riguardo anche all'ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva. [\[12\]](#)

Art. 16*(Percorso nascita)*

1. In attuazione di quanto previsto dall' [articolo 15, comma 1](#) , lettere a) e b), nell'ambito della riorganizzazione del percorso nascita e al fine di favorire la libera scelta delle modalità di espletamento del parto le Aziende sanitarie regionali organizzano, nell'ambito della rete ospedaliera dei punti nascita, delle aree demedicalizzate denominate "case della maternità".

CAPO III**LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA****Art. 17***(Servizi per il lavoro)*

1. La Regione riconosce, anche al fine della presente legge, il sistema regionale di servizi per il lavoro come riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva a favore delle disoccupate e inoccupate e dei disoccupati e inoccupati iscritti ai servizi medesimi.

2. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i Servizi per il lavoro, individua nel patto di servizio l'atto di impegno e definizione del percorso di inserimento lavorativo e dell'intervento destinato alle disoccupate e inoccupate e ai disoccupati e inoccupati.

3. La Regione, nell'ambito del monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese individua e verifica le competenze richieste dal sistema economico e istituisce un apposito catalogo dei lavori più richiesti e promuove una corrispondente offerta formativa.

4. La Regione organizza e programma interventi di orientamento nelle scuole e presso i servizi per il lavoro destinati a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese, e l'accesso a programmi e strumenti di sostegno e per l'occupabilità, con specifica attenzione alla popolazione femminile.

5. La Regione promuove la sperimentazione sul territorio di iniziative di impresa, di politica attiva e di promozione dell'occupazione femminile valutate quali buone prassi ai sensi della presente legge e ne sostiene la permanenza e la replicabilità.

6. Alle disoccupate ed inoccupate, iscritte ai servizi per il lavoro, è destinata una quota del cinquanta per cento delle opportunità derivanti dai programmi di formazione e di politica attiva.

6 bis. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i servizi per il lavoro, elabora e promuove azioni per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, favorendo nelle sedi competenti forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla condizione di disabilità. [\[13\]](#)

Art. 18

(Azioni di premialità per le imprese e per gli studi professionali)

1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all' [articolo 17](#), attribuisce alle imprese e agli studi professionali, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi con particolare riferimento all'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 19

(Creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi volti alla creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile ed all'occupazione delle donne.

2. La Regione per le finalità di cui al [comma 1](#) :

a) riserva, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25](#) (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), alle imprese a prevalente conduzione femminile, il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi a sostegno della creazione d'impresa;

b) si avvale delle disposizioni di cui alla [legge regionale 23 marzo 1995, n. 12](#) (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

c) si avvale del Fondo per il microcredito di cui all' [articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito ai sensi dell' [articolo 7, comma 2 della l.r. 4/2011](#) e individua maggiorazioni di finanziamento o altre forme di premialità per le imprese di nuova costituzione a prevalente conduzione femminile.

Art. 20

(Sostegno all'imprenditoria femminile)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento di indirizzo pluriennale di cui alla [l.r. 25/2008](#), favorisce l'imprenditoria femminile per incrementare la presenza delle donne nel lavoro e nell'economia e definisce forme e strumenti di promozione del lavoro autonomo.

2. La Regione per le finalità di cui al [comma 1](#) e con riferimento a provvedimenti e strumenti regionali per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle Piccole e medie imprese (PMI), riserva quote non inferiori al venticinque per cento delle risorse assegnate a favore di imprese a prevalente conduzione femminile.

Art. 21

(Formazione professionale per l'imprenditoria)

1. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai servizi per il lavoro di cui all' [articolo 17](#) .

2. La Regione, nell'ambito dei corsi di cui al [comma 1](#) , prevede percorsi formativi destinati a valorizzare e rafforzare la presenza femminile nel lavoro autonomo e nell'impresa nei settori di intervento strategici per l'economia regionale, ivi compresi quelli dell'artigianato artistico e tradizionale di cui alla [legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4](#) (Testo unico in materia di artigianato), individuati con gli strumenti di programmazione di cui all' [articolo 19, comma 2, lettera a](#)) , nonché dalla [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 41](#) e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

Art. 22

(Passaggio generazionale del lavoro)

1. La Regione promuove interventi a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi, con particolare attenzione alle imprese artigianali, tradizionali ed artistiche.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'organizzazione e l'erogazione delle forme di incentivazione, assistenza e consulenza promosse attraverso il sistema regionale di servizi per il lavoro di cui all' [articolo 17](#) .

3. Le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo sono riservate, per il cinquanta per cento, a progetti presentati da donne.

Art. 23

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza e formazione.

2. La Giunta regionale, con propri atti, individua modalità operative finalizzate a facilitare l'accesso ai fondi regionali di garanzia ed ai fondi di capitale di rischio alle imprese a prevalente conduzione femminile.

CAPO IV

CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE

Art. 24

(Politiche di conciliazione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale)

1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle comunità, la relazione tra i sessi e determina un processo di trasformazione dell'organizzazione della società, delle famiglie e del lavoro.

2. La Regione riconosce il valore sociale della maternità e della paternità consapevoli e favorisce la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli.

3. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.

4. La Regione, nell'ambito del sistema di welfare territoriale, rivolge particolare attenzione ai servizi e agli interventi sociali. La redazione, l'attuazione e la valutazione del Piano sociale regionale si attiene ai principi della presente legge.

5. La Regione promuove il coordinamento dei tempi e degli orari dei servizi, del lavoro e delle città, nonché il monitoraggio della qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città medesime.

Art. 25

(Azioni regionali)

1. Per le finalità di cui all' [articolo 24](#) la Regione:

a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi;

b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi;

c) attua azioni di contrasto degli stereotipi legati al genere attraverso la promozione ed il sostegno finanziario di progetti formativi volti alla cura di sé, degli altri, del mondo;

d) promuove campagne mediatiche di sensibilizzazione sul tema della condivisione delle responsabilità di cura e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e crescita dei figli;

-
- e) diffonde l'utilizzo del congedo di maternità, di paternità e parentale;
- f) promuove la formazione e la riqualificazione del management, pubblico e privato, secondo un'ottica di genere;
- g) promuove la formazione e la riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità, di paternità e parentale;
- h) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi parentali;
- i) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio;
- j) garantisce azioni concrete mirate all'effettivo inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- k) sostiene azioni di intervento sulla qualità e quantità dei servizi sociali, in particolare dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, di sostegno alle responsabilità familiari e alla non autosufficienza, nonché dei servizi educativi e scolastici, in particolare nidi, centri infanzia, servizi integrativi, promuovendo anche nuove forme di servizi innovativi ed integrativi per favorire la conciliazione e condivisione, soprattutto nel caso di lavori atipici e discontinui;
- l) stipula protocolli di intesa con enti locali e parti sociali per la pianificazione delle azioni di programmazione volte al sostegno ed al finanziamento dei servizi e degli strumenti per la conciliazione;
- m) stabilisce la programmazione annuale delle misure e delle azioni di cui al presente capo nell'ambito del Piano triennale per le politiche del lavoro di cui alla [legge regionale 25 novembre 1998, n. 41](#) (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), disposto previa concertazione con gli enti locali e forze sociali ed economiche.
-

Art. 26

(Azioni e progetti per la promozione degli interventi della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#))

1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#) (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) che esplicano la propria azione sul territorio regionale umbro.
2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del [comma 1](#) approvati e non finanziati attraverso i contributi previsti dall'[articolo 9 della l. 53/2000](#) possono accedere alle risorse regionali stanziare per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'[articolo 27](#) .
3. La Regione promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale, azioni di formazione ed assistenza alle imprese per la definizione dei progetti di cui al [comma 1](#) .
4. La Regione promuove la costituzione di sportelli informativi attraverso i servizi per il lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulle opportunità legate alla [l. 53/2000](#) ed alle ulteriori azioni regionali di cui alla presente legge.
5. La Regione sostiene e promuove intese con i fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività di formazione ed assistenza alle imprese per le finalità di cui al [comma 1](#) .
6. I Comuni, per la realizzazione del coordinamento e dell'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, i pubblici esercizi e le attività di trasporto, sociali, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:
 - a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;
 - b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;
 - c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
 - d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;
 - e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiane delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;
 - f) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse.

7. Ai sensi di quanto previsto dall' [articolo 22, comma 3 della l. 53/2000](#) , è istituito un comitato tecnico composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi economica e sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi e propositivi per le finalità di cui al presente capo e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari di cui al [comma 6](#) . La partecipazione al comitato è a titolo gratuito. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'organizzazione nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato medesimo.

Art. 27

(Fondo regionale per la conciliazione)

1. È istituito il Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all' [articolo 26](#) , con particolare riferimento a quelli previsti all' [articolo 26, comma 2](#) , per erogare contributi a favore di asili nido interaziendali e territoriali, per sostenere specifiche forme di sostegno alla maternità per le donne lavoratrici e il ricorso al congedo parentale da parte dei padri di cui all' [articolo 28, comma 2](#) , promossi in sede di accordi contrattuali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al [comma 1](#) .

Art. 28

(Ulteriori azioni promozionali e di sistema)

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

2. La Regione individua forme di sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso al congedo parentale da parte dei padri, anche nell'ambito di accordi contrattuali, e promuove corsi di formazione e riqualificazione, coerenti con la mansione svolta precedentemente, per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale.

3. La Regione individua modalità d'intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente.

4. La Regione promuove un'azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio.

5. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di Piano triennale per le politiche del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale da sottoporre a monitoraggio per garantire la coerenza con le finalità di conciliazione e condivisione.

[6.] [\[14\]](#)

[7.] [\[15\]](#)

Art. 29

(Azioni rivolte all'amministrazione regionale)

1. La Regione:

a) garantisce pari opportunità nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere, e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali;

b) promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli in cui sono sottorappresentate, in modo particolare in quelli di più elevata responsabilità;

c) valorizza l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza delle persone, anche promuovendo interventi per familiari di persone disabili;

d) promuove corsi di formazione e riqualificazione per favorire le donne nei percorsi di carriera;

e) garantisce il sostegno al reinserimento non penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di malattie di lunga durata e del godimento del congedo parentale;

f) predisporre il piano di azioni positive anche su proposta del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavoro-correlato e genere-correlato da prevedere ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell' [articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#) , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei documenti di Valutazione del Rischio lavorativo.

CAPO V

SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE

Art. 30*(Violenza degli uomini contro le donne)*

1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.
2. Per violenza degli uomini contro le donne si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking.

Art. 31*(Competenze della Regione)*

1. La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori secondo i principi previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica" fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#).
2. La Regione, in particolare:
 - a) promuove protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza e, in particolare, assicura interventi in ausilio e supporto delle donne con disabilità che intendono sporgere denuncia o adire l'autorità giudiziaria^[16] ;
 - b) promuove un Sistema regionale di prevenzione e di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne costituito dal Sistema di servizi di cui alla [lettera c\)](#) e dalla Rete di cui all' [articolo 33](#) ;
 - c) promuove un Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne formato dal CPO, dai Centri antiviolenza, dalle Case rifugio, dai punti di ascolto e dai punti di emersione, tra cui i punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere e sanitarie, dai servizi sociali e sanitari territoriali competenti e dai servizi per il lavoro;
 - d) coordina il sistema regionale dei servizi monitorando e verificando il funzionamento e la qualità dei servizi resi;
 - e) istituisce Tavoli di Coordinamento per il contrasto della violenza degli uomini contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo, con il compito di agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne e la loro integrazione con le politiche sociali della casa e del lavoro;
 - f) istituisce l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio autorizzati ai sensi dell' [articolo 32, comma 4](#) ;
 - g) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare;
 - h) promuove interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza prevedendo condizioni di particolare favore per l'accesso alla locazione e alla proprietà degli alloggi;
 - i) riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne, promossi da soggetti pubblici o privati che hanno come scopo la lotta alla violenza contro le donne;
 - j) promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità di prevenzione alla violenza;
 - k) promuove intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita;
 - l) assicura misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita;
 - m) promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti.
3. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla promozione delle pari opportunità ed alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, la Regione può costituirsi parte civile nei processi per omicidio riconducibili al fenomeno di "femminicidio".
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto il funzionamento del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di

cui al [comma 2, lettera c\)](#), anche attraverso la predisposizione di specifiche linee guida.

5. La Giunta regionale approva annualmente il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e riferisce in Assemblea Legislativa sulla sua attuazione e sull'andamento del fenomeno della violenza. Gli interventi previsti dal Programma possono riguardare tra l'altro:

- a) il coordinamento e il funzionamento della Rete di cui all' [articolo 33](#) ;
- b) il sostegno di progetti di prevenzione e contrasto della violenza, anche nelle scuole;
- c) la realizzazione di progetti sperimentali;
- d) l'implementazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale di cui all' [articolo 40](#) .

6. La Giunta regionale elabora un Protocollo unico regionale che regola le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete di cui all' [articolo 33](#) , la metodologia basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare comprensiva della presa in carico di cui all' [articolo 35, comma 4](#) dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, e il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario del Protocollo medesimo.

Art. 32

(Competenze dei Comuni e delle Zone sociali)

1. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio ai sensi dell' [articolo 35, comma 1, lettera a\)](#) , tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza.

2. I Comuni, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui al [comma 1](#) , ed eventualmente dei punti d'ascolto, mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

3. I Comuni valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste del presente Capo e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

4. Le Zone sociali di cui all' [articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11](#) (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tramite il Comune capofila, autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all' [articolo 35, comma 2, lettera b\)](#) .

Art. 33

(Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne)

1. Al fine di favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, la Regione promuove la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza.

2. Fanno parte della Rete di cui al [comma 1](#) gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il CPO, i Centri antiviolenza e le Case rifugio, che sottoscrivono il Protocollo Unico di cui all' [articolo 31, comma 6](#) . Possono altresì sottoscrivere il suddetto Protocollo anche le Forze dell'ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'Ufficio scolastico regionale, le associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità il contrasto della violenza degli uomini contro le donne.

3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della Rete di cui al [comma 1](#) sono attivate su richiesta della donna presso qualsiasi punto di accesso o di emersione.

4. Le azioni necessarie a conseguire la fuoriuscita delle donne dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale, appartenenti alla Rete di cui al [comma 1](#) presenti nel territorio. I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono attuati nell'ottica di reinserire la donna nel contesto sociale in cui risiede.

Art. 34

(Interventi per minori testimoni di violenza)

1. La Regione promuove interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

2. La Regione, in coerenza con la programmazione regionale di settore, garantisce la realizzazione delle azioni di cui al [comma 1](#) all'interno del Protocollo Unico di cui all' [articolo 31, comma 6](#) .

Art. 35

(Centri antiviolenza e Case rifugio)

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, ai sensi dell' [articolo 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#) , sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

2. La Giunta regionale, con proprio regolamento:

a) stabilisce i requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente nonché di quanto previsto dagli articoli 36 e 37, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all' [articolo 31, comma 2, lettera f\)](#) ;

b) stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' [articolo 32, comma 4](#) .

3. I Centri antiviolenza e le Case rifugio definiscono e attuano il progetto e il percorso personalizzato di protezione e sostegno per la fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nel rispetto dell'autodeterminazione della donna accolta.

4. I Centri antiviolenza e le Case rifugio prendono in carico le donne vittime di violenza che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza.

5. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'ordine come previsto dall'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/C (Intesa, ai sensi dell' [articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) , tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall' [articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 giugno 2014](#)), si avvalgono dei competenti servizi pubblici territoriali con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

6. I Centri antiviolenza e le Case rifugio, nel rispetto di quanto previsto dall' [articolo 5 bis del d.l. 93/2013](#) , dispongono di personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

7. Il CPO nell'ambito dei compiti di cui all' [articolo 5, comma 1, lettera f\), della l.r. 6/2009](#) , attraverso il Servizio Telefono Donna svolge attività e funzioni di cui al [comma 4](#) e di cui all' [articolo 36](#) .

Art. 36

(Centri antiviolenza)

1. I Centri antiviolenza, residenziali e non residenziali, sono strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza.

2. I Centri antiviolenza, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, realizzano, a titolo gratuito, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti funzioni:

a) accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato;

b) colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo;

c) messa in sicurezza delle donne vittime di violenza;

d) consulenze psicologiche e legali;

e) accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;

f) definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

g) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima;

h) attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza;

i) orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa;

j) mediazione interculturale.

3. I centri antiviolenza svolgono inoltre le seguenti attività:

- a) promuovono lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femminista;
- b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile;
- c) curano la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'[articolo 40](#).

Art. 37

(Case rifugio e soluzioni abitative temporanee)

1. Le Case rifugio sono strutture ad indirizzo segreto dove le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette a titolo gratuito.
2. Le Case rifugio sono promosse dai soggetti di cui all' [articolo 35, comma 1](#) , e possono essere gestite direttamente dai Centri antiviolenza.
3. Le Case rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale.
4. La Rete di cui all' [articolo 33](#) assicura la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o per rientrare in possesso della precedente abitazione.
5. L'inserimento nelle Case rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai Centri antiviolenza anche su segnalazione dei soggetti della Rete di cui all' [articolo 33](#) .
6. Le Case rifugio curano la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all' [articolo 40](#) .

Art. 38

(Formazione e aggiornamento)

1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal Programma Regionale di interventi e azioni di cui all' [articolo 31, comma 5](#) , promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete di cui all' [articolo 33](#) e per gli operatori e le operatrici del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all' [articolo 31, comma 2, lettera c\)](#) , secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.
2. La Regione promuove anche azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei Centri igiene mentale (CIM), dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e della Guardia medica.

Art. 39

(Interventi per uomini autori di maltrattamenti)

1. La Regione, nell'ambito del Programma Regionale di interventi e azioni di cui all' [articolo 31, comma 5](#) , prevede l'istituzione, nell'ambito dei servizi sanitari regionali, di punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti.
2. I punti di ascolto di cui al [comma 1](#) , per favorire radicali cambiamenti nelle relazioni familiari ed affettive, garantiscono agli utenti colloqui, anche anonimi, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di auto-mutuo aiuto tra uomini.

Art. 40

(Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere. L'Osservatorio è uno strumento determinante per lo studio del fenomeno della violenza, per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento e per il monitoraggio dell'attività dei servizi della Rete di cui all' [articolo 33](#) .
2. I soggetti della Rete di cui all' [articolo 33, comma 2](#) , primo periodo, devono inviare all'Osservatorio, in forma anonima, i dati raccolti nell'esercizio dell'attività di contrasto alla violenza.
3. La Regione, per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al [comma 1](#) , si avvale del CPO e dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) di cui alla [legge regionale 27 marzo 2000, n. 30](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche"), secondo le rispettive competenze istituzionali.

-
4. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
 5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
-

Art. 41

(Trattamento dati)

1. I soggetti facenti parte della Rete di cui all' [articolo 33](#) , stante la rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, trattano i dati in loro possesso inerenti le finalità di cui al presente capo nel rispetto della vigente normativa di protezione dei dati personali.

TITOLO IV**INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE****CAPO I****MISURE PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE****Art. 42**

(Coordinamento delle risorse)

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinarne l'utilizzo, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali con:

- a) le risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche di genere;
- b) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
- c) le risorse apportate da soggetti privati.

2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 43

(Gruppo tecnico per le politiche di genere)

1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming di genere.

2. Fanno parte del Gruppo le strutture regionali competenti nelle aree tematiche oggetto della presente legge, le consigliere di parità e i rappresentanti del CPO.

Art. 44

(Valutazioni di genere)

1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto di genere in tutte le azioni anche utilizzando i dati di cui all' [articolo 45](#) .

Art. 45

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 46

(Rapporto sulla condizione delle donne umbre)

1. La Regione, attraverso l'AUR di cui alla [l.r. 30/2000](#) , predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria, assumendo i Comuni come unità base territoriale di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché di analisi.

2. Il rapporto viene trasmesso all'Assemblea legislativa, al CPO, alle consigliere di parità, agli enti locali ed alle organizzazioni economiche e sociali, e costituisce supporto per la programmazione delle politiche di genere, nonché per la valutazione dell'impatto delle stesse.

Art. 47

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, approvato dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne. La Regione ne promuove la diffusione tra gli enti locali

condividendo metodologie, supporti e accompagnamento nella realizzazione.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

- a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio;
- b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini;
- c) promuove la prospettiva di genere nelle politiche regionali, riprogrammando e riequilibrando la spesa.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 48

(Compiti del CPO)

1. Fermo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente, per il perseguimento delle finalità della presente legge il CPO:

- a) promuove ogni iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui all' [articolo 2](#) ;
- b) supporta il coordinamento regionale del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all' [articolo 31, comma 2, lettera c\)](#) ;
- c) svolge le attività e le funzioni di cui all' [articolo 35, comma 7](#) ;
- d) cura le attività di formazione e aggiornamento di cui all' [articolo 38, comma 1](#) ;
- e) cura il censimento e l'aggiornamento dell'offerta dei servizi per le donne sul territorio dandone adeguata informazione attraverso il proprio sito istituzionale;
- f) cura le attività previste all' [articolo 13, comma 1, lettera f\)](#) ;
- g) cura la gestione dell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi di cui all' [articolo 4](#) .

TITOLO V

NORME FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 49

(Disposizione transitoria)

1. I Centri antiviolenza e le Case rifugio di cui all' [articolo 35](#) in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' [articolo 35, comma 2, lettera b\)](#) , adeguano la propria attività alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 e presentano richiesta di autorizzazione ai sensi dell' [articolo 32, comma 4](#) , entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui all' [articolo 35, comma 2, lettera b\)](#) .

Art. 50

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo d'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti.
2. A tal fine la Giunta regionale a partire dal 31 gennaio 2018 e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contiene informazioni e dati su:
 - a) le iniziative proposte e le attività poste in essere in attuazione della presente legge;
 - b) le attività di promozione e informazione programmate e adottate al fine di divulgare la conoscenza delle iniziative a favore delle politiche di genere;
 - c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi previsti e realizzati per il reale avanzamento della parità di genere nell'ambito delle politiche adottate.
3. La relazione dovrà contenere inoltre informazioni e dati su:
 - a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale anche in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio di cui all' [articolo 40](#) ;
 - b) il funzionamento della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza di cui all' [articolo 33](#) e le azioni poste in essere in modo integrato con i soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale appartenenti alla Rete;

c) la diffusione territoriale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e il loro operato;

d) l'ammontare delle risorse e la destinazione delle stesse per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

5. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al [comma 2](#) .

6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

CAPO II

NORMA FINANZIARIA E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 51

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 31 comma 5 e 47 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di E 200.000,00, in termini di competenza e cassa, da iscrivere alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) si fa fronte, per l'anno 2016, con pari disponibilità riveniente dalla quota non utilizzata del fondo speciale stanziato nella Unità previsionale di base 16.1.001 (cap. 06120) del Bilancio regionale di previsione 2015, denominata "Fondi speciali per le spese correnti", in corrispondenza del punto 1, lettera A) della Tabella 1) della [legge regionale 26 novembre 2015, n. 17](#) (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

3. La disponibilità relativa all'anno 2015 di cui al [comma 2](#) è iscritta nella competenza dell'anno 2016 ai sensi dell'[articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

4. Al finanziamento degli interventi di cui all' [art. 15, comma 1](#) , lettere b), c) e d) quantificabili in E 50.000 annui, si fa fronte con le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea" (cap. 2277) del bilancio regionale di previsione 2016.

5. Al finanziamento della presente legge possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali.

6. Per gli anni 2017 e successivi, le spese di cui ai commi precedenti trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del D.Lgs. 118/2011](#) .

7. La Giunta regionale, a norma del [D.Lgs. 118/2011](#) , è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai precedenti commi al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2016, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 52

(Modificazioni alla [legge regionale 15 aprile 2009, n. 6](#))

1. Gli articoli 2, 3 e 8 della [l.r. 6/2009](#) sono abrogati.

2. La [lettera g\) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2009](#) è abrogata.

3. Il [comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 6/2009](#) è abrogato.

4. Al [comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 6/2009](#) le parole " nell'Elenco di cui all'articolo 8. " sono sostituite dalle parole " nell'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti femminili e femministi. ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale](#) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 25 novembre 2016

Marini

Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)

-
- [6] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [7] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [8] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [9] - Integrazione da: [Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [10] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [11] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [12] - Integrazione da: [Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [13] - Integrazione da: [Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)
- [14] - Abrogazione da: [Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 12.](#)
- [15] - Abrogazione da: [Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 12.](#)
- [16] - Integrazione da: [Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 14 ottobre 2022, n. 16.](#)